

Prot. n. (PRN/07/194002)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- al fine di conservare gli elementi della biodiversità più significativi l'Unione Europea sin dal 1992, con la Conferenza Mondiale sulla Biodiversità di Rio de Janeiro, si è posta l'obiettivo di creare una rete di aree naturali ricadenti sul suo territorio, denominata Rete Natura 2000;
- per realizzare tale obiettivo strategico il Parlamento Europeo, il 21 maggio 1992, ha approvato la Direttiva "Habitat" n.92/43/CEE, relativa alla *"Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"* attraverso la quale è stato definito l'iter per l'individuazione, su tutto il territorio europeo, di una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprendente anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime già previste dalla Direttiva Uccelli n.79/409/CEE concernente la *"Conservazione degli uccelli selvatici"*;
- attraverso le citate Direttive "Habitat" ed "Uccelli" l'Unione Europea ha richiesto agli Stati membri, non solo di individuare all'interno del proprio territorio le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la tutela gli uccelli selvatici ed i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la conservazione degli habitat e le specie animali e vegetali, ma anche di impegnarsi a gestire e monitorare tale patrimonio naturalistico;
- lo Stato italiano ha recepito la Direttiva Habitat attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, successivamente modificato e integrato, dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con il quale è stato affidato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di adottare le misure di conservazione necessarie a salvaguardare e tutelare i siti della stessa Rete Natura 2000;
- relativamente alla gestione dei siti Natura 2000, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, in data 3 settembre 2002, ha emanato apposito Decreto, contenente le *Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000*, quale

riferimento metodologico e procedurale per la definizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;

Considerato che:

- tra le misure necessarie a salvaguardare i siti, lo stesso D.P.R. n.357/97 come modificato dal D.P.R. n.120/03, riportando quanto già contenuto nell'art.6 della Direttiva *Habitat*, ha previsto l'obbligatorietà della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi, quale mezzo atto ad esaminare le interferenze di questi con gli habitat e le specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000;
- il D.P.R. n.357/97 e ss. mm. e ii., ha affidato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di regolamentare le procedure per l'effettuazione della valutazione di incidenza;
- nel recepimento della legislazione comunitaria e nazionale, la Regione Emilia-Romagna si è attivata disciplinando la materia attraverso la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7, contenente "*Disposizioni in materia ambientale*", nel cui Titolo I - artt.3-7, sono stati definiti i compiti e le funzioni dei vari Enti in ordine sia alla predisposizioni delle misure di conservazione che alle procedure per l'effettuazione delle valutazioni di incidenza, demandando (art.2, comma 2) ad apposita direttiva l'adozione dei criteri indicanti nello specifico: il procedimento di individuazione dei SIC e delle ZPS, gli indirizzi per la gestione, la conservazione ed il monitoraggio degli stessi, nonché la metodologia per l'effettuazione della valutazione di incidenza;

Dato atto che, al fine di poter ottemperare a quanto contenuto nel citato art. 2, comma 2 della L.R. n.7/04, con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.7247 del 31.05.2004, successivamente modificata dalla determinazione dello stesso Direttore n.17769 del 24.11.05, è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro, composto da diversi tecnici e funzionari, in rappresentanza non solo della varie Direzioni Generali della Regione coinvolte, ma anche degli altri Enti territoriali interessati: Province, Comunità Montane, Comuni e degli stessi Enti gestori delle aree naturali protette;

Ravvisato che, a tal proposito, è stata elaborata dal Gruppo di lavoro, successivamente perfezionata dal Servizio competente in materia, la suddetta Direttiva, la quale, facendo proprio l'intento della norma regionale, ha definito i suddetti criteri d'indirizzo contenenti tra l'altro l'ambito d'applicazione, le modalità di presentazione degli studi d'incidenza, nonché la tempistica relativa all'iter procedimentale;

Considerato che la summenzionata Direttiva, al fine di essere condivisa, è stata portata a conoscenza delle parti coinvolte e/o interessate (Enti locali, Direzioni regionali, Rappresentanti di categorie, ecc.);

Esaminate le osservazioni e le proposte di modifica ed integrazioni inoltrate e, in molti casi, discusse con i sopra menzionati soggetti;

Valutate le osservazioni e le proposte avanzate dalla CRAL nella seduta del 10.07.2007;

Visti, altresì:

- il documento pubblicato nell'anno 2000 dall'Ufficio pubblicazioni della Comunità Europea, denominato *"La gestione dei siti della Rete Natura 2000 - guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat"*, predisposto dalla Commissione Europea per sostenere gli Stati membri nella politica di attuazione della medesima Direttiva;
- la decisione della Commissione Europea 2004/798/CE del 7 dicembre 2004, recante l'adozione dell'elenco dei SIC per la regione biogeografica continentale;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 7.7.2005, con il quale è stato definito l'elenco dei SIC per la Regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005, pubblicato sulla G.U. n.168 del 21.07.2005, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle ZPS classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- le deliberazioni regionali n.167 del 13.02.06 e n.456 del 03.04.06, con le quali sono state identificate, modificate ed integrate le aree classificate come SIC e ZPS;

- la deliberazione regionale n.1435 del 17.10.06, successivamente modificata con deliberazione n.1935 del 29.12.06, con la quale si è provveduto a adottare le misure generali di conservazione per le ZPS;
- la Legge Regionale n.6/05 denominata *"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"* e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n.9/06 denominata *"Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate"*;
- la Legge Regionale n.15/06 denominata *"Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"*;

Rilevato, inoltre, per quanto concerne la valutazione di incidenza che la Regione, con la Legge Regionale 6 marzo 2007, n.4 (art.35, comma 2), ha previsto una misura sanzionatoria per le violazioni conseguenti *"alla mancata effettuazione della valutazione di incidenza"* ovvero *"per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE"*, che va ad aggiungersi (comma 2 - lett. e/bis), aggiornandola, alla catalogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nascenti dall'inosservanza delle prescrizioni in materia di aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000, di cui all'art.60 della Legge Regionale 18 febbraio 2005, n.6;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dell'allegata Direttiva, al fine di rendere applicative quanto previsto nell'art.2 - comma 2 - della L.R. n.7/04;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale Territorio, Ambiente, Mobilità nella seduta del 24.7.07 (Prot. n.13758);

Tenuto conto che, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna la competenza e la responsabilità preminenti nell'individuazione e nella conservazione delle aree della costituenda Rete Natura 2000, spettano alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Ing. Giuseppe Bortone, ai sensi dell'art.37 -

comma 4, della Legge Regionale n.43/01 e di quanto prescritto dalla propria deliberazione n.450/07;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi:

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti:
 - *"Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000";*
 - *"Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi";*
 - *"Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca-dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore";*
 - *"Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate;*
2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III della Legge regionale sopracitata e dalla presente Direttiva;
3. di stabilire che la presente Direttiva verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed entrerà in vigore dal 30 settembre 2007.

Allegato A

INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE E DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

1. Concetti generali

Le misure di conservazione, nonché i piani di gestione, dei siti della Rete Natura 2000, così come definiti dagli artt.4 e 6 del DPR n.357/97 e ss. mm. e ii., sono prioritariamente finalizzati ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nei siti, nonché a promuovere il ripristino degli stessi habitat ed il miglioramento delle condizioni ambientali più favorevoli alle popolazioni delle specie da tutelare, sulla presenza dei quali si è basata l'individuazione dei siti stessi.

Le misure di conservazione, nonché i piani di gestione, dei siti della Rete Natura 2000, devono, inoltre, garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali presenti, tenendo conto della necessità di instaurare un rapporto equilibrato tra le esigenze di conservazione dell'ambiente e quelle socio-economiche.

A tale scopo è opportuno promuovere ed incentivare, sostenendole, anche con finanziamenti pubblici, le specifiche azioni in grado di migliorare le condizioni ambientali di tali aree e, in particolare, le azioni previste nelle misure di conservazione o nei piani di gestione, anche attraverso un'indicazione di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici.

Le misure di conservazione delle ZPS e dei SIC si articolano in:

- misure generali di conservazione, valide per tutti i siti Natura 2000, la cui approvazione è di competenza regionale.
- misure specifiche di conservazione, articolate per ogni singolo sito Natura 2000, la cui approvazione compete alle Province o agli Enti di gestione delle aree naturali protette. Tali misure di conservazione, costituite da misure regolamentari, amministrative e contrattuali,

possono, all'occorrenza, anche implicare l'adozione di piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di natura territoriale, urbanistica, paesaggistica, faunistico-venatoria ed ambientale.

In particolare, le misure di conservazione, generali o specifiche, delle ZPS, al fine di garantirne il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, devono considerare:

- i criteri ornitologici individuati dall'art.4, par. 1) e 2), della Direttiva comunitaria n.79/409/CEE, per quanto riguarda la conservazione degli habitat, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie nella loro area di distribuzione;
- gli habitat esterni alle ZPS, qualora ad esse funzionalmente connessi, interessando, quando risulti necessario, anche i territori esterni ai siti della Rete Natura 2000 e, all'occorrenza, l'intero territorio regionale;
- le misure generali di conservazione delle ZPS definite con la DGR n.1435 del 17.10.06, *"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive n.79/409/CEE, n.92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."*, modificata con deliberazione regionale n.1935 del 29.12.06;
- i criteri minimi uniformi che dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 1 - comma 1226 della legge 27 dicembre 2006, n.296 concernente *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge Finanziaria statale 2007).

In particolare, le misure di conservazione, generali o specifiche, dei SIC, al fine di garantirne il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, devono considerare, tra l'altro:

- le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'art.5 ed all'allegato IV del Regolamento (CE) n.1782/03 (condizionalità) definite con provvedimenti d'attuazione nazionali e regionali;
- le norme di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo di cui all'art.4 del Regolamento (CE) n.1967/06;

- le norme per la gestione sostenibile delle foreste di cui al processo Paneuropeo delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa "MCPFE" attuate con le linee guida di programmazione forestale ai sensi del Decreto Legislativo n.227/01;
- i criteri minimi uniformi che dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 1 - comma 1226 della legge 27 dicembre 2006, n.296 concernente "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge Finanziaria statale 2007);
- le misure generali di conservazione dei SIC, che la Regione deve approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Le misure generali di conservazione delle ZPS e dei SIC, prevalgono, ove più restrittive, rispetto alle norme di tutela, di gestione e di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica esistenti o alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di pianificazione e regolamentari vigenti.

Le misure di conservazione, generali e specifiche ed i piani di gestione dei siti Natura 2000 sono approvate rispettivamente dalla Regione e dagli Enti gestori dei siti stessi (Province ed Enti gestori delle aree naturali protette), previa consultazione degli Enti locali interessati e delle principali Associazioni di categoria che rappresentano i soggetti portatori d'interesse.

Gli stessi Enti gestori dei siti, avvalendosi di procedure partecipative ispirate al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, al fine di garantire un'effettiva partecipazione ai soggetti portatori d'interessi pubblici o privati, nonché ai portatori d'interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, predispongono adeguate iniziative per dare concreta attuazione a quanto suddetto.

Dei risultati di tale consultazione gli Enti gestori dei siti né danno atto nel provvedimento d'approvazione delle misure specifiche di conservazione o dei piani di gestione dei siti stessi.

2. Misure generali di conservazione dei siti Natura 2000

Allo scopo di garantire omogeneità in ordine alla tutela dell'intero territorio regionale, la competenza riguardo all'elaborazione ed all'approvazione delle misure generali di conservazione delle ZPS e dei SIC, nell'attuazione dei contenuti delle Direttive comunitarie n.79/409/CEE e n.92/43/CEE e degli artt.4 e 6 del DPR n.357/97, è riservata alla Regione.

Le misure generali di conservazione delle ZPS e dei SIC, sono definite sulla base del Quadro conoscitivo regionale e potranno, di norma, essere aggiornate prevedendole nel Programma regionale di cui all'art.12 della LR n.6/05, tenendo prioritariamente conto degli obiettivi di conservazione dei siti e dei risultati del monitoraggio effettuato circa lo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate dalle Direttive comunitarie n.79/409/CEE e n.92/43/CEE.

Le misure generali di conservazione delle ZPS e dei SIC terranno, altresì, conto dei contenuti del Decreto Ministeriale che dovrà essere emanato ai sensi del comma 1226, art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Tali misure generali, tra le quali rientrano quelle già assunte con atto deliberativo della Giunta Regionale n.1435/2006, possono riguardare tutti i siti o loro gruppi, individuati per tipologie omogenee. Ad esse, in ogni modo, gli enti gestori dei siti non potranno derogare.

La competenza ad approvare le misure generali di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 è della Regione Emilia-Romagna anche dopo l'entrata in vigore della presente Direttiva, con la quale viene perfezionato il trasferimento delle competenze gestionali in materia di Rete Natura 2000 alle Province ed agli Enti gestori delle aree naturali protette.

3. Misure specifiche di conservazione e Piani di gestione dei siti Natura 2000

Le misure specifiche di conservazione d'ogni ZPS o SIC e gli eventuali piani di gestione, definiscono nel dettaglio l'insieme organico delle tutele necessarie per garantire il

mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive comunitarie n.79/409/CEE e n.92/43/CEE, nonché il loro risanamento e, possibilmente, miglioramento.

Nella definizione delle misure specifiche di conservazione e degli eventuali piani di gestione, gli Enti gestori dei siti devono tenere conto delle misure generali di conservazione delle ZPS e dei SIC approvate dalla Regione, dei contenuti del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*", delle disposizioni che saranno adottate con DM da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le previsioni di cui al comma 1226 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Le misure specifiche di conservazione ed i piani di gestione individuano le attività antropiche ammissibili e quelle eventualmente non ammissibili all'interno dei siti della Rete Natura 2000, nonché le relative regolamentazioni.

Gli Enti preposti alla gestione dei siti Natura 2000 sono tenuti ad adottare le misure specifiche di conservazione dei siti di propria pertinenza, entro il termine temporale di 1 anno dalla entrata in vigore della presente Direttiva regionale, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Regione dietro richieste adeguatamente motivate.

Qualora gli Enti gestori dei siti Natura 2000 non adottino le suddette misure nei termini previsti, la Giunta regionale assegna all'Ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore ai 30 giorni.

Decorso tale termine e sentito l'Ente interessato, la Giunta regionale, provvede in via sostitutiva, secondo le modalità previste dall'art.30 della L.R. n.6/04.

Ai fini dell'approvazione delle misure specifiche di conservazione e degli eventuali piani di gestione delle ZPS e dei SIC che prevedano vincoli e limiti alle condizioni d'uso ed alla trasformazione del territorio, le Province seguono il procedimento per l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all'art.27 della L.R. n.20/00 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*", i Parchi regionali utilizzano le procedure previste dagli artt.28, 29, 30, 31 e 32 della L.R. n.6/05, le Riserve naturali regionali seguono le procedure di cui

all'art.44 della L.R. n.6/05, mentre i Parchi nazionali utilizzano le procedure della Legge 6 dicembre 1991, n.394.

Nel caso in cui le misure specifiche di conservazione e gli eventuali piani di gestione delle ZPS e dei SIC non debbano comportare vincoli o limiti alle condizioni d'uso ed alla trasformazione del territorio, l'Ente di gestione competente provvede alla relativa approvazione con proprio atto deliberativo.

Alle misure specifiche di conservazione ed agli eventuali piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui sopra, la Regione si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o integrazioni dei loro contenuti, nell'ambito dell'iter procedurale previsto dalla L.R. n.20/00 per l'approvazione del PTCP, previa verifica, in particolare, della coerenza rispetto alla presente Direttiva, degli obiettivi di conservazione del sito e delle misure generali di conservazione approvate dalla Regione.

Per le misure di conservazione, nonché per gli eventuali piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, che non comportino vincoli o limiti alle condizioni d'uso ed alla trasformazione del territorio, la Giunta regionale si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o integrazioni agli atti di approvazione entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto stesso, previa verifica, in particolare, della coerenza rispetto alle norme contenute nella presente Direttiva, agli obiettivi di conservazione del sito ed alle misure generali di conservazione di competenza regionale.

Decorso tale termine le misure specifiche di conservazione o i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 approvati e/o adottati acquistano efficacia, previo inserimento delle eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dalla Regione. L'eventuale mancato recepimento delle proposte d'integrazione e/o modifica avanzate dalla Regione, in sede d'approvazione del provvedimento definitivo, deve, in ogni caso, essere espressamente motivato ed in modo puntuale e circostanziato.

Nel caso in cui le ZPS o i SIC ricadano nel territorio di più Enti gestori, l'Ente il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri Enti per l'approvazione delle misure specifiche di conservazione o degli eventuali piani di gestione del sito stesso, seguendo le procedure sopra indicate.

Nel caso in cui i territori interessati ricadano nell'ambito di Parchi nazionali le competenze delle Province sono esercitate dalla Regione.

Qualora i siti della Rete Natura 2000 siano confinanti con altri siti ricadenti all'interno d'altre regioni, la Regione promuove tutte le iniziative con le Regioni contermini, volte a predisporre le misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione omogenei e/o tra loro coordinati.

Gli eventuali piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 possono prevedere anche tipologie di progetti e d'interventi che non sono assoggettabili alla procedura di valutazione d'incidenza, poiché non hanno alcun'incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie presenti nei singoli siti.

Le misure specifiche di conservazione e gli eventuali piani di gestione dei siti, per casi particolari, possono, altresì, inserire, tra quelle assoggettabili alla procedura di valutazione di incidenza, tipologie di progetti e di interventi che con la presente Direttiva sono state ritenute tali da non presentare incidenza negativa significativa.

Allegato B

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLO STUDIO D'INCIDENZA E LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI

INDICE

1. PREMESSA

- 1.1 - Definizioni*
- 1.2 - Concetti generali*

2. ITER PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI

2.1- Iter procedurale: livelli d'approfondimento della Valutazione d'incidenza

2.1.1 - Livello 1: Fase di pre-valutazione

Tab. A - Processo d'analisi del progetto o dell'intervento nella fase di pre-valutazione da parte del soggetto pubblico competente alla valutazione

Modulo A1 - Modulo di pre-valutazione d'incidenza di progetti

Modulo A2 - Formulario di prevalutazione d'incidenza d'interventi

2.1.2 - Livello 2: Fase di valutazione di incidenza

2.1.3 - Livello 3: Fase di analisi delle soluzioni alternative

2.1.4 - Livello 4: Fase di definizione delle misure di compensazione

Schema n. 1: Contenuti dello studio di incidenza

Schema n. 2: Contenuti della valutazione di incidenza

Modulo B: Modulo per la trasmissione al Ministero/Commissione Europea di informazioni (art. 6, par. 4, comma 1) o di richieste di pareri (art. 6, par. 4, comma 2) (Direttiva 92/43/CEE)

3. AUTORITÀ COMPETENTI ALLA VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI

3.1 - Autorità competenti alla valutazione d'incidenza di un piano

Tab. B - Valutazione dell'incidenza di piani: ruoli degli Enti e casistica delle procedure

Tab. C - Schema riepilogativo per la valutazione d'incidenza dei piani

3.2 - *Autorità competenti alla valutazione d'incidenza di un progetto o di un intervento*

Tab. D - Valutazione dell'incidenza di progetti ed interventi: ruoli degli Enti e casistica delle procedure

4. ASPETTI PROCEDURALI

4.1 - *Concetti generali*

4.1.1 - Rapporto tra Piano e Progetto

4.1.2 - Rapporto tra Valutazione d'incidenza e procedura di "silenzio-assenso"

4.1.3 - Rapporto tra Valutazione d'incidenza, nullamosta e parere espressi dall'Ente gestore dell'area naturale protetta

4.2 - *Tempistica*

4.2.1 - Concetti generali

4.2.2 - Sospensione dei termini

4.3 - *Explicitazione della Valutazione d'incidenza*

4.4 - *Rapporto tra la Valutazione d'Incidenza e la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)*

4.5 - *Rapporti tra Enti locali, Regione, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Unione Europea*

4.6 - *Fase transitoria: entrate in vigore della presente Direttiva*

5. AMBITO D'APPLICAZIONE

5.1 - *Piani, progetti ed interventi*

Tab. E - Tipologie di Progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi

Tab. F - Tipologie di Piani, Progetti ed Interventi che possono determinare incidenze negative significative sui siti Natura 2000, anche se ubicati all'esterno dei siti stessi, soprattutto se ricadenti nelle loro vicinanze

5.2 - *Progetti ed interventi che non richiedono l'approvazione da parte di un Ente pubblico*

5.3 - *Attività che non richiedono la presentazione di piani o progetti per la loro autorizzazione*

6. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI

6.1 - Concetti generali

Tab. G - Condizioni affinché un habitat naturale o seminaturale sia considerato d'interesse comunitario

Tab. H - Condizioni affinché una specie animale o vegetale sia considerata d'interesse comunitario

6.2 - Stato di conservazione

Tab. I - Condizioni per l'ottenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat

Tab. L - Condizioni per l'ottenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie animali e vegetali

6.3 - Degrado degli habitat e perturbazioni delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario

Tab. M - Fattori di degrado di un habitat

Tab. N - Fattori di perturbazione delle specie animali e vegetali

6.4 - Significatività dell'incidenza

Tab. O - Criteri di valutazione della significatività dell'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento

Tab. P - Tipologie degli effetti di un piano, di un progetto o di un intervento su di un sito

Tab. Q - Indicatori per la valutazione della significatività dell'incidenza ambientale

6.5 - Soluzioni alternative

Tab. R - Criteri d'impostazione di soluzioni progettuali alternative

6.6 - Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

6.7 - Misure di mitigazione

Tab. S - Tipologie delle misure di mitigazione

Tab. T - Condizioni per l'applicazione delle misure di mitigazione

6.8 - Misure di compensazione

Tab. U - Tipologie delle misure di compensazione

Tab. V - Requisiti minimi per la definizione delle misure di compensazione

7. SORVEGLIANZA E SANZIONI

8.COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA

1. PREMESSA

1.1 Definizioni

Area protetta o Area naturale protetta: in questa Direttiva il termine Area naturale protetta va inteso per le seguenti tipologie: Parchi (nazionali, interregionali e regionali), comprensivi delle loro aree contigue, e Riserve naturali (statali e regionali).

Biodiversità: la varietà complessiva della vita sulla Terra. Essa include tutte le specie (animali e vegetali, terrestri ed acquatiche), gli ecosistemi ed i processi ecologici che avvengono tra i suddetti elementi.

Conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere e/o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente.

Direttiva Habitat: la Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE intitolata: "*Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*".

Direttiva Uccelli: la Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE intitolata: "*Conservazione degli uccelli selvatici*".

Ecosistema: l'insieme costituito dagli organismi di un particolare habitat e dall'ambiente fisico in cui essi vivono. Ogni ecosistema è caratterizzato da uno scambio continuo d'energia tra organismi viventi e l'ambiente non vivente e può avere dimensioni grandi o piccole. L'ecosistema può essere di tipo temporaneo o permanente.

Habitat: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche. Gli habitat si suddividono in naturali e seminaturali.

Habitat di interesse comunitario: si intendono gli habitat naturali o seminaturali che nel territorio dell'Unione Europea:

- rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
- sono presenti su aree limitate a seguito della regressione della loro distribuzione naturale o per il fatto che la loro area naturale di distribuzione è intrinsecamente ristretta;
- costituiscono esempi tipici di una o più regioni biogeografiche europee.

Gli habitat d'interesse comunitario sono gli habitat naturali e seminaturali indicati nell'Allegato I della Direttiva Habitat. Tra questi habitat la Direttiva Habitat indica anche quelli di tipo "prioritario" (contrassegnati da un asterisco: *), per la cui conservazione i Paesi dell'Unione Europea hanno una particolare responsabilità a causa della loro limitata area di distribuzione naturale nel territorio europeo.

Habitat di specie: s'intendono gli ambienti, definiti da fattori abiotici e biotici, in cui vive una certa specie in una delle sue fasi del suo ciclo biologico.

Incidenza negativa: è la sommatoria degli effetti e degli impatti negativi che un piano, un progetto o un intervento può produrre sull'integrità ambientale di un sito Natura 2000.

Incidenza negativa significativa: la significatività dell'incidenza di un intervento sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presenti in un sito Natura 2000 va intesa come la consistenza degli effetti e degli impatti negativi che un piano, un progetto o un intervento possono produrre sull'integrità ambientale del sito stesso. La significatività dell'incidenza è, quindi, in stretta correlazione con la garanzia di mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie animali e vegetali presenti nel sito Natura 2000 e per i quali è stato individuato. Ai fini della valutazione della significatività dell'incidenza di un intervento si devono utilizzare principalmente gli indicatori, i parametri ed i criteri indicati nel paragrafo 6.4 della presente Direttiva.

Incidenza positiva: è la sommatoria degli effetti che un piano, un progetto o un intervento può produrre sull'integrità ambientale di un sito Natura 2000, nel caso in cui questi siano migliorativi delle condizioni ambientali presenti in una certa area.

Integrità di un sito: è la qualità o la condizione di interezza e completezza nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica del sito stesso in tutta la sua superficie o degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato".

Misure compensative: sono quelle misure specifiche previste per un piano, un progetto o un intervento che mirano a controbilanciarne l'incidenza negativa valutata di rilevanza significativa ed a fornire una compensazione proporzionata agli effetti negativi attesi. Costituiscono lo strumento per coniugare gli interventi previsti considerati ad incidenza negativa significativa con la salvaguardia di un habitat o di una specie d'elevato pregio naturalistico.

Misure di mitigazione: sono quelle precauzioni o soluzioni progettuali che rendono meno impattante sull'ambiente la realizzazione di un piano, di un progetto o di un intervento, sia durante la fase di cantiere che di gestione ordinaria.

Piano: i piani che sono elaborati e/o adottati da un'autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, il termine "piano" ha un significato ampio e comprende piani generali territoriali e piani di settore: Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, Piani Territoriali dei Parchi, Piani Strutturali Comunali, Piani Urbanistici, Piani dei Trasporti, Piani dei Rifiuti, Piani delle Attività Estrattive, Piani Faunistico-Venatori, Piani Ittici, Piani di Assestamento Forestale, ecc.

Popolazione: insieme di più individui appartenenti alla stessa specie che vivono in una determinata area geografica.

Progetto: con il termine di "progetto" s'intende la realizzazione di lavori di costruzione d'opere, manufatti o d'altri interventi sul territorio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Il termine "progetto" va interpretato in senso lato e comprende anche l'insieme dei progetti che sono ricompresi nei Programmi.

Rete ecologica: s'intendono gli elementi che, ai diversi livelli d'organizzazione biologica (paesaggi, ecosistemi, comunità, specie), sono in grado di rappresentare e supportare la distribuzione della biodiversità.

Una rete ecologica è tipicamente costituita da quattro elementi principali:

- *nodi*: rappresentano tipi di habitat principali e ne assicurano la conservazione;
- *corridoi e aree di sosta*: permettono alle specie di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione dei sistemi naturali;
- *zone tampone*: proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;
- *aree di riqualificazione ambientale*: si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.

Rete Natura 2000: costituisce la Rete Ecologica Europea ed è costituita dall'insieme dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), nei quali sono presenti habitat di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Habitat) e specie animali e vegetali di interesse comunitario (Allegato II della Direttiva Habitat e Allegato I della Direttiva Uccelli). Tale rete ha come obiettivo principale quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat e di specie d'interesse comunitario individuati.

Sito: è un'area geograficamente definita, la cui superficie è chiaramente delimitata.

Sito d'Importanza Comunitaria (SIC): è un sito Natura 2000 designato ai sensi della Direttiva Habitat che, nella regione biogeografica cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat o una specie d'interesse comunitario, in uno stato di conservazione soddisfacente. Può, inoltre, contribuire alla coerenza della Rete Natura 2000, poiché contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica interessata. Per le specie animali che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita ed alla riproduzione.

Specie: sono una o più popolazioni costituite da individui capaci di incrociarsi liberamente fra loro, ma non con i membri di popolazioni diverse, in condizioni naturali. La specie rappresenta l'unità fondamentale della classificazione nella tassonomia biologica, costituita da una popolazione o da una serie di popolazioni d'organismi strettamente affini e

simili. Ad ogni specie è attribuito un nome scientifico formato da due parti: il genere ed il nome specifico. Specie strettamente affini fanno parte dello stesso genere, mentre alcune specie sono ulteriormente suddivise in sottospecie.

Specie animali e vegetali di interesse comunitario: si intendono le specie animali e vegetali che, nel territorio dell'Unione Europea:

- sono in pericolo di estinzione;
- sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori negativi alla base di tale rischio;
- sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente, né in pericolo, né vulnerabili, rischiano di diventarlo; tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o diffuse in modo disomogeneo su una superficie più ampia;
- sono endemiche, vale a dire che richiedono una particolare attenzione a causa della specificità del loro habitat e/o delle potenziali incidenze del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Le specie animali e vegetali di interesse comunitario sono riportate negli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE. Per le specie ornitiche d'interesse comunitario la Direttiva 92/43/CEE rimanda all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. La Direttiva Habitat indica anche le specie animali e vegetali di tipo "prioritario" (contrassegnate da un asterisco: *), per la conservazione delle quali i Paesi dell'Unione Europea hanno una particolare responsabilità a causa della limitata consistenza delle loro popolazioni nel territorio europeo.

Stato di conservazione di un habitat naturale: è l'effetto della sommatoria dei fattori che influiscono sull'habitat, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, e che possono alterare la sua distribuzione naturale nel territorio, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche, anche a lungo termine.

Stato di conservazione delle specie animali e vegetali: è l'effetto della sommatoria dei fattori che influiscono sulle specie e che possono alterare la distribuzione e l'importanza delle loro popolazioni, anche a lungo termine.

Studio d'incidenza: costituisce il documento di riferimento per la successiva valutazione d'incidenza ed è elaborato dal soggetto proponente del piano, del progetto o dell'intervento. Deve contenere tutti gli elementi necessari a definire e valutare i possibili impatti del piano, del progetto o dell'intervento sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000 interessato. Nello stesso devono essere anche esaminate le eventuali soluzioni alternative possibili e le eventuali misure di mitigazione e di compensazione che il soggetto proponente intende proporre.

Zona di Protezione Speciale (ZPS): è un sito Natura 2000 designato ai sensi della Direttiva Uccelli, che ospita popolazioni significative di specie ornitiche d'interesse comunitario e che, nella regione biogeografica cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare una specie di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli in uno stato di conservazione soddisfacente. Può, inoltre, contribuire alla coerenza della Rete Natura 2000, giacché contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica interessata. Per le specie animali che occupano ampi territori, le Zone di Protezione Speciale corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita ed alla riproduzione.

1.2 Concetti generali

Alfine di tutelare la biodiversità presente sul territorio europeo, l'Unione Europea ha emanato la Direttiva Habitat, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle specie animali e vegetali più rare e vulnerabili, attraverso la creazione di una Rete Ecologica Europea, denominata "Rete Natura 2000", e costituita dai siti SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) e dalle ZPS (Zone di Protezione Speciale).

Tale Direttiva richiama anche la Direttiva "Uccelli", la quale, già dal 1979, indicando quali erano le specie ornitiche da considerarsi più a rischio d'estinzione e, quindi, più bisognose di tutela e protezione, aveva prescritto ad ogni Stato membro la necessità di istituire le ZPS.

Per poter salvaguardare l'integrità dei siti Natura 2000 e, in particolare, degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario in essi presenti, la Direttiva Habitat, oltre a prevedere che per ogni sito siano obbligatoriamente approvate specifiche Misure di conservazione ed eventualmente anche Piani di gestione e che siano, altresì, attuate azioni di monitoraggio delle dinamiche connesse ai livelli di biodiversità in essi presenti, ha individuato uno specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità denominato *"valutazione di incidenza"*.

Tale procedimento, al quale è necessario sottoporre qualsiasi Piano generale (territoriale, urbanistico, ecc.) o di settore (piani faunistico-venatori, delle attività estrattive, di assestamento forestale, ittici, agricoli, ecc.), Progetto o Intervento, ad eccezione di quelli che non determinano un'incidenza negativa significativa sui siti, tra cui quelli indicati nella Tabella E della presente Direttiva, è finalizzato alla verifica dell'eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su di un sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Pertanto, nelle fasi di pianificazione territoriale e di programmazione degli interventi sul territorio, dovendo tenere conto della valenza naturalistica dei siti della Rete Natura 2000, i soggetti proponenti di piani o progetti devono sottoporli alla valutazione d'incidenza, previa elaborazione di uno specifico *"studio d'incidenza"*, ad eccezione di quelli per i quali la fase di pre-valutazione si sia conclusa positivamente.

Ciò vale per tutti i piani, i progetti o gli interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 ed anche per quelli che, seppure ubicati all'esterno, possono comportare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nei siti.

Nel caso di piani, progetti ed interventi ubicati all'esterno dei siti Natura 2000, sono le autorità competenti alla loro approvazione che valutano l'opportunità o meno di sottoporli a valutazione di incidenza, in funzione delle possibili incidenze negative significative che gli stessi

determinerebbero nei siti Natura 2000 limitrofi alle aree oggetto di intervento.

Le valutazioni di incidenza di piani, progetti ed interventi devono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle misure generali e specifiche di conservazione delle ZPS e dei SIC, nonché delle norme contenute negli eventuali piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 vigenti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La valutazione d'incidenza ha, quindi, lo scopo di verificare la compatibilità ambientale d'ogni trasformazione del territorio attraverso l'analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario derivanti dalla realizzazione delle opere previste dai piani, dai progetti o dagli interventi.

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è da considerarsi un procedimento strutturato attraverso le seguenti fasi:

1. Fase della pre-valutazione;
2. Fase della valutazione d'incidenza;
3. Fase della valutazione dell'incidenza d'eventuali soluzioni alternative;
4. Fase d'individuazione delle misure di compensazione.

Il passaggio da una fase a quella successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale ai risultati ottenuti nella fase precedente.

Qualora il piano, il progetto o l'intervento sia valutato come incidente in maniera negativa, ma non in misura significativa, è sufficiente prevedere la realizzazione d'idonee misure di mitigazione, mentre nel caso in cui l'incidenza negativa del piano, del progetto o dell'intervento su di un sito sia ritenuta significativa, è obbligatorio che siano programmate e realizzate anche specifiche ed idonee misure di compensazione.

Le conclusioni alle quali l'autorità competente in materia di valutazione di incidenza giunge al termine della medesima valutazione devono essere, sempre, espressamente motivate e formalizzate al soggetto proponente.

Le autorità competenti all'effettuazione della valutazione d'incidenza, così come previsto dagli artt.5, 6 e 7 della

L.R. n.7/04, sono differenti in relazione all'ubicazione del piano, del progetto o dell'intervento e, secondo i casi, occorre anche acquisire il relativo parere da parte d'ulteriori Enti.

Affinché la valutazione di incidenza sia effettuata nel modo più obiettivo e trasparente possibile, nella presente Direttiva vengono anche forniti gli elementi necessari a definire meglio sia lo stato di conservazione di habitat e specie, sia i fattori che possono contribuire al degrado degli stessi habitat ed alla perturbazione delle medesime specie, nonché i criteri per la definizione della significatività dell'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento.

Infine, la Direttiva Habitat, nel costituire la Rete Natura 2000, oltre ad avere previsto l'istituzione dei siti ed aver introdotto la procedura della valutazione d'incidenza ha, altresì, posto particolare attenzione ai seguenti temi:

- corretta gestione dei siti stessi, attraverso le misure di conservazione ed i piani di gestione;
- esauriente informazione ai soggetti interessati delle procedure adottate dalle autorità competenti;
- sorveglianza del rispetto delle norme, di quanto previsto nelle misure di conservazione e nei piani di gestione, e delle prescrizioni contenute nelle eventuali misure di mitigazione e di compensazione approvate;
- monitoraggio dei siti Natura 2000, al fine di poter verificare l'eventuale presenza di dinamiche ambientali che possono modificare, sia in senso positivo che negativo, lo stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti.

2. ITER PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI

2.1 - Iter procedurale: livelli d'approfondimento della Valutazione d'incidenza

Tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, tutti i Progetti con le loro varianti, nonché tutti gli Interventi che riguardino aree al cui interno ricadono, interamente o parzialmente, dei siti Natura 2000, sono soggetti alla Valutazione di incidenza.

Sono, altresì, soggetti a valutazione di incidenza quei piani, progetti ed interventi che, pur interessando aree immediatamente esterne ai SIC o alle ZPS, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti ad esse limitrofi.

Possono, inoltre, essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza quei piani, progetti o interventi che, pur riguardando aree molto distanti dai siti Natura 2000, per la loro particolare natura possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi.

L'iter procedurale relativo alla valutazione di incidenza è di tipo progressivo e prevede 4 fasi o livelli, ma il procedimento può concludersi anche al compimento di una delle fasi intermedie, in quanto il passaggio da una fase a quella successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale ai risultati ottenuti nella fase precedente.

1. Fase della pre-valutazione;
2. Fase della valutazione d'incidenza;
3. Fase della valutazione dell'incidenza d'eventuali soluzioni alternative;
4. Fase d'individuazione delle misure di compensazione.

Sono esclusi dalla procedura di pre-valutazione e di valutazione d'incidenza:

- i piani di gestione dei siti stessi,
- i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione,
- gli interventi indicati nella Tabella E della presente Direttiva, in quanto, in base alle attuali conoscenze

tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti,

- i progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione vigente come privi d'incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.

L'iter procedurale della valutazione di incidenza è di tipo progressivo e consequenziale, in quanto sono previste 4 fasi o livelli, ma l'iter può terminare anche alla conclusione di una delle singole fasi intermedie.

Criteri generali

L'esito della Valutazione di incidenza deve essere sempre esplicitato nell'atto di autorizzazione del piano/progetto/intervento ed il soggetto proponente è tenuto ad osservare quanto previsto nella fase di pre-valutazione o di valutazione di incidenza, ivi comprese le prescrizioni contenute nelle eventuali misure di mitigazione e di compensazione approvate, in quanto la valutazione di incidenza ha valore vincolante, sia per il soggetto proponente, sia per l'autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento.

Al fine di rafforzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa e nell'ottica di ridurre il contenzioso tra cittadini e pubblica amministrazione, nei procedimenti ad istanza di parte l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo è tenuto a comunicare al soggetto proponente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda (art. 10 bis Legge n. 241/90).

Nel successivo capitolo 6 sono contenuti criteri, parametri ed indicatori di riferimento per le autorità competenti per l'effettuazione della valutazione di incidenza o il rilascio di pareri.

Tali indicazioni metodologiche devono essere tenute come riferimento in tutte le fasi della procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento.

Le autorità che approvano il piano, il progetto o l'intervento e le autorità competenti all'effettuazione della valutazione d'incidenza, ognuno negli ambiti di propria competenza, sono tenuti alla verifica della corretta esecuzione di quanto previsto nella valutazione d'incidenza, compresa l'osservanza di quanto previsto nelle eventuali misure di mitigazione e di compensazione approvate.

2.1.1 - Livello 1: Fase di pre-valutazione

E' la fase preliminare che individua le possibili incidenze su di un sito Natura 2000 di un progetto o di un intervento, considerato singolarmente o congiuntamente ad altri progetti o interventi, e che determina la decisione di procedere o meno alla successiva fase di valutazione d'incidenza, qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso (Tab. A).

La fase di pre-valutazione non si applica ai piani e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la successiva fase 2 indicata nella presente Direttiva.

Nella fase di pre-valutazione l'autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione.

La fase di pre-valutazione di incidenza è da considerarsi a pieno titolo una fase dell'intera procedura di valutazione di incidenza, per quanto concerne la decorrenza dei termini, i criteri per la sua effettuazione, gli ambiti di applicazione, ecc. ed è diretta all'analisi dei progetti e degli interventi più semplici e di minore rilevanza ambientale.

Il soggetto proponente, oltre ad inoltrare all'autorità competente il progetto o la domanda d'autorizzazione secondo i casi, in questa fase può limitarsi alla compilazione del modulo di pre-valutazione (Modulo A1 nel caso di progetti o Modulo A2 qualora si tratti d'interventi) che prevede la descrizione del progetto o dell'intervento e dell'area su cui dovrebbero essere realizzate le opere stesse.

In tale fase si possono presentare tre diversi casi:

- A- Il progetto o l'intervento è necessario alla corretta gestione del sito ed è stato presentato unicamente a scopo di conservazione della natura. In questo caso l'intervento ha un'incidenza positiva e, quindi, può essere

autorizzato. L'iter procedurale ha termine in questa fase di pre-valutazione.

B- Il progetto o l'intervento, pur risultando avere un'incidenza negativa, questa sia valutata non significativa dall'autorità competente alla valutazione. In questo caso l'autorità competente alla sua approvazione può autorizzare l'intervento e l'iter procedurale ha termine in questa fase di pre-valutazione.

C- Il progetto o l'intervento comporta un'incidenza negativa nei confronti di un sito Natura 2000 e questa viene valutata significativa dall'autorità competente alla valutazione o se la stessa ritenga opportuno approfondire l'analisi e, quindi, procedere con la successiva fase 2, che prevede l'effettuazione della valutazione di incidenza, sulla base di uno specifico Studio di incidenza predisposto dal soggetto proponente.

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'attuazione del progetto o dell'intervento, pur essendo finalizzato al miglioramento del livello di conservazione della biodiversità di un habitat o di una specie, possa comportare delle incidenze negative significative su di un altro habitat o specie di interesse comunitario.

Anche in questo caso è necessario procedere con la valutazione d'incidenza per verificarne le eventuali interferenze negative in modo complessivo.

L'istituto del silenzio-assenso non si applica in alcuna delle fasi previste per la valutazione di incidenza, per cui l'autorità competente all'approvazione del progetto o dell'intervento, anche nel caso in cui l'esito della pre-valutazione sia positivo, è sempre tenuta a comunicare formalmente l'esito della pre-valutazione al soggetto proponente, esplicitando le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

Nello stesso tempo, l'autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione, tenendo anche conto dei criteri indicati nelle Tabelle S e T, al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

Di norma, nel caso di piani, progetti o interventi ubicati all'esterno di siti Natura 2000 la fase di pre-valutazione non va svolta, né va comunicato formalmente alcunché al

soggetto proponente e l'intervento può essere regolarmente autorizzato.

Al contrario, qualora l'autorità competente per l'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento ritenga che, seppure le opere previste ricadano all'esterno del sito Natura 2000, le stesse possano determinare un'incidenza negativa significativa, l'autorità richiederà al soggetto proponente la presentazione di uno specifico studio d'incidenza e, di conseguenza, si attiverà la procedura ordinaria di valutazione.

Tab. A - Processo d'analisi del progetto o dell'intervento nella fase di pre-valutazione da parte del soggetto pubblico competente alla valutazione
1. Determinare se il progetto o l'intervento sia direttamente connesso o necessario alla corretta gestione del sito Natura 2000 unicamente a scopo di conservazione della natura
2. Verificare l'esistenza d'altri progetti o interventi che possono incidere cumulativamente in modo negativo sul sito
3. Individuare le peculiarità ambientali dell'area oggetto d'intervento (presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario) e gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000
4. Analizzare le ipotesi d'intervento indicate dal progetto o intervento
5. Verificare le possibili interferenze del progetto o dell'intervento con gli habitat e le specie presenti
6. Valutare la significatività di tale incidenza sul sito Natura 2000
7. Individuare le eventuali misure di mitigazione
8. Concludere la fase di pre-valutazione, autorizzandone l'attuazione o rinviando la verifica dell'incidenza ambientale alla successiva fase di valutazione d'incidenza

Modulo A1

MODULO DI PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA DA ALLEGARE AL PROGETTO

Il sottoscritto/a		
Residente a	Via	n.
Sede legale		
Codice fiscale		
in qualità di Tecnico incaricato di elaborare il progetto per conto del Sig.:		
Proprietario <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro (specificare) <input type="checkbox"/>		
ai sensi della LR 7/04, allega il presente modulo, debitamente compilato, al progetto relativo all'area ubicata nel Comune di: (.....) per consentire lo svolgimento della procedura di pre-valutazione di incidenza (Fase 1)		
Caratteristiche del progetto		
Descrizione delle tipologie delle azioni/opere		
Descrizione delle dimensioni /ambito di riferimento		
Uso delle risorse naturali		
Produzione di rifiuti		
Inquinamento e disturbi ambientali prodotti		
Rischio d'incidenti (sostanze e tecnologie utilizzate)		
Descrizione dell'area oggetto di intervento		
Elementi naturali presenti		
Nessuno <input type="checkbox"/>	Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d'acqua <input type="checkbox"/>	Maceri, stagni, laghetti, risorgive o fontanili <input type="checkbox"/>
Boschi o boschetti <input type="checkbox"/>	Alberi isolati, in gruppo in filare, siepi <input type="checkbox"/>	Arbusteti <input type="checkbox"/>
Prati permanenti o pascoli <input type="checkbox"/>	Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, ecc.) <input type="checkbox"/>	Area agricola <input type="checkbox"/>
Eventuale descrizione dell'area d'intervento:		
Area vasta d'influenza del progetto – Interferenza con il sistema ambientale		
Interferenze con le componenti abiotiche		
Interferenze con componenti biotiche		

Connessioni ecologiche interessate	
<p>Pertanto, viste:</p> <ul style="list-style-type: none">- le caratteristiche del progetto e dell'area interessata,- le possibili interferenze con il sistema ambientale,- la conformità con le misure di conservazione ed il piano di gestione vigenti <p>DICHIARA che gli interventi proposti hanno un'incidenza negativa significativa sui siti della Rete Natura 2000 interessati</p> <p>Nulla <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/></p>	
Data:	Firma del Tecnico progettista

Note esplicative:

1 - Qualora alcune delle informazioni richieste siano già contenute nel progetto, nel presente modulo vanno richiamate le parti dello stesso dove sono indicate le relative informazioni e vanno compilate solo le restanti voci.

2 - Nelle voci "interferenze con il sistema ambientale" vanno indicate le possibili interrelazioni tra le opere e le componenti abiotiche (suolo, acqua, aria, ecc.), le componenti biotiche (specie animali, vegetali, habitat, ecc.) e le connessioni ecologiche eventualmente presenti (limitatamente a quelle eventualmente indicate negli strumenti di pianificazione vigenti).

3 - Al presente modulo va allegata idonea cartografia, con l'indicazione dell'area oggetto di intervento, qualora non sia già compresa nel progetto da presentare all'autorità competente.

4 - Il presente modulo va firmato dal tecnico progettista o da altro tecnico incaricato dal soggetto proponente (proprietario/legale rappresentante).

5 - Tutela dei dati personali - Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), l'Ente competente è tenuto a fornire ai soggetti proponenti idonea informativa in merito all'utilizzo dei dati personali.

Modulo A2

MODULO DI PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA D'INTERVENTI

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
 (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Richiedente:		
Il/la sottoscritto/a		
Residente a	Via	n.
Codice fiscale		
Proponente dell'intervento in qualità di:		
Proprietario <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro (specificare) <input type="checkbox"/>		
Sede legale		
Chiede, ai sensi della LR 7/04, di sottoporre il presente intervento ubicato nel Comune di: (.....) alla procedura di Valutazione di incidenza (Fase 1)		
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa su indicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., dichiara sotto la sua personale responsabilità		
Caratteristiche dell'intervento		
Descrizione delle tipologie delle azioni/opere		
Descrizione delle dimensioni /ambito di riferimento		
Uso delle risorse naturali		
Produzione di rifiuti		
Inquinamento e disturbi ambientali prodotti		
Rischio d'incidenti (sostanze e tecnologie utilizzate)		
Descrizione dell'area oggetto di intervento		
Elementi naturali presenti		
Nessuno <input type="checkbox"/>	Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d'acqua <input type="checkbox"/>	Maceri, stagni, laghetti, risorgive o fontanili <input type="checkbox"/>
Boschi o boschetti <input type="checkbox"/>	Alberi isolati, in gruppo in filare, siepi <input type="checkbox"/>	Arbusteti <input type="checkbox"/>
Prati permanenti o pascoli <input type="checkbox"/>	Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, ecc.) <input type="checkbox"/>	Area agricola <input type="checkbox"/>

Eventuale descrizione dell'area d'intervento:	
Il/la sottoscritto/a è, inoltre, consapevole che l'amministrazione competente provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il proponente - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime	
Data:	Firma del Soggetto proponente/Legale rappresentante

Note esplicative:

1 - Qualora alcune delle informazioni richieste siano già contenute nell'eventuale domanda, nel presente modulo vanno richiamate le parti della stessa dove sono indicate le relative informazioni e vanno compilate solo le restanti voci.

2 - Al presente modulo va allegata idonea cartografia, con l'indicazione dell'area oggetto di intervento, qualora non sia già compresa nell'eventuale domanda da presentare all'autorità competente.

3 - Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre ad organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte ed inoltrate, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le istanze e la copia del documento d'identità possono essere inviate per via telematica. Il presente modulo va, quindi, firmato dal soggetto proponente (proprietario/legale rappresentante), giacché non trattandosi di un progetto, non si rende necessaria la firma di un tecnico progettista.

4 - Tutela dei dati personali - Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), l'Ente competente è tenuto a fornire ai soggetti proponenti idonea informativa in merito all'utilizzo dei dati personali.

2.1.2 - Livello 2: Fase di valutazione di incidenza

Trattasi dell'analisi dell'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito, analizzato singolarmente o congiuntamente ad altri piani, progetti o interventi, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione.

Tale analisi deve essere effettuata sulla base dello Studio d'incidenza predisposto dal soggetto proponente.

Lo Schema n. 1 costituisce il modello di riferimento a livello regionale per l'elaborazione dello studio d'incidenza e tiene conto di quanto previsto nell'allegato G del DPR n. 357/97.

Qualora lo studio d'incidenza non sia già contenuto nel piano, progetto o domanda originari, l'autorità competente alla valutazione d'incidenza è tenuta a richiedere al soggetto proponente la trasmissione di tale specifico studio.

L'autorità competente può, altresì, acquisire ulteriori informazioni da enti, esperti, associazioni, portatori d'interesse, ecc., al fine di ottenere un quadro più completo della situazione e poter meglio valutare le eventuali interferenze tra il piano, il progetto o l'intervento ed il sito della Rete Natura 2000.

La Valutazione di incidenza deve essere effettuata dall'autorità competente, secondo quanto indicato allo Schema n. 2 e delle presenti Linee guida regionali.

A- Al termine dell'analisi dello studio d'incidenza, qualora l'incidenza risulti negativa, ma non significativa, tenendo anche conto dei criteri indicati nella Tabella O e degli indicatori di cui alla Tabella Q, l'intervento può essere autorizzato.

Anche in questo caso, il silenzio-assenso non può essere applicato e, quindi, l'autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento, nel caso in cui l'esito della valutazione d'incidenza sia stato positivo, è sempre tenuta a comunicare formalmente l'esito del procedimento al soggetto proponente, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

Nello stesso tempo, l'autorità competente può anche integrare il piano o il progetto prescrivendo idonee

misure di mitigazione, tenendo anche conto dei criteri indicati nelle Tabelle S e T, al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito Natura 2000.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

B- Qualora, invece, l'incidenza risulti negativa e significativa, è necessario procedere con la successiva fase 3 che prevede l'effettuazione della valutazione di incidenza di eventuali soluzioni progettuali alternative, anch'esse corredate da specifici studi di incidenza.

Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento originario contempli già le eventuali soluzioni alternative pianificatorie o progettuali, oppure in caso di mancanza di ipotesi progettuali alternative, l'autorità competente può evitare l'effettuazione della fase 3 e addivenire subito alla fase 4.

In questi casi è, in ogni modo, necessario che nel provvedimento finale sia esplicitato il fatto che si sono valutate anche le ipotesi alternative o, al contrario, le motivazioni per le quali non si sono potute esaminare soluzioni progettuali alternative.

2.1.3 - Livello 3: Fase di analisi delle soluzioni alternative

Riguarda l'analisi dell'incidenza d'eventuali soluzioni alternative che consentano di raggiungere gli obiettivi del piano, del progetto o dell'intervento, evitando nello stesso tempo, il verificarsi d'incidenze negative significative sul sito Natura 2000.

Tra le ipotesi alternative possibili, oltre a tenere conto dei criteri indicati nella Tabella R, va anche considerata l'ipotesi di non realizzare gli interventi previsti dal piano, dal progetto o dall'intervento nella specifica area indicata e con le stesse modalità previste nel piano o nel progetto originario.

Qualora le soluzioni alternative non siano già comprese nel piano o nel progetto, è facoltà dell'autorità competente richiedere al soggetto proponente la presentazione delle stesse, con allegato il relativo studio d'incidenza.

A- Al termine dell'analisi dello studio d'incidenza delle ipotesi progettuali alternative presentate dal soggetto

proponente, l'autorità competente può autorizzare l'ipotesi di piano, di progetto o d'intervento la cui incidenza risulti negativa, ma non significativa.

E' facoltà dell'autorità competente per la valutazione di incidenza indicare e valutare soluzioni alternative diverse da quelle presentate dal soggetto proponente il piano, il progetto o l'intervento.

Le stesse dovranno tenere conto in primo luogo della riduzione dell'incidenza ambientale e, contemporaneamente, considerare anche la sostenibilità economica e sociale da parte del soggetto proponente.

L'autorità competente alla sua approvazione è tenuta a comunicare al soggetto proponente l'esito positivo della fase di valutazione, autorizzando l'ipotesi progettuale a più bassa incidenza ambientale, purché economicamente sostenibile e valutata tenendo conto del rapporto costi/benefici e del contesto ambientale nonché socio-economico nel quale s'inserisce, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

Nello stesso tempo l'autorità competente può integrare il piano o il progetto prescrivendo idonee misure di mitigazione, tenendo anche conto dei criteri indicati nelle Tabelle S e T, al fine di ridurre ulteriormente l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

- B- Qualora, invece, anche l'incidenza delle ipotesi progettuali alternative risulti negativa e significativa, è necessario procedere con la successiva fase 4 che prevede la valutazione delle motivazioni che hanno portato alla proposta del piano, del progetto o dell'intervento. La fase 4 si concentrerà sull'ipotesi progettuale, originaria o alternativa, che è stata valutata a minore incidenza ambientale, tenendo anche conto della sostenibilità economica e sociale del soggetto proponente.

2.1.4 - Livello 4: Fase di individuazione delle misure di compensazione

Trattasi della fase in cui l'autorità competente procede all'analisi delle motivazioni del piano, del progetto o dell'intervento finalizzata alla verifica della loro rilevanza.

In tale fase devono essere individuate le azioni da intraprendere, anche preventive, in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste.

Qualora alla base della proposta di piano, progetto o intervento, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, o di natura sociale o economica, prima di procedere con l'eventuale autorizzazione, è obbligatorio individuare le idonee misure di compensazione, al fine di ridurre il più possibile l'impatto sull'ambiente.

Questa fase del procedimento risulta essere la più articolata, perché l'autorità competente alla valutazione d'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento non si limita a ponderare i rapporti causa-effetto tra opere previste ed ecosistemi interessati, ma deve entrare nel merito delle motivazioni che stanno alla base delle scelte pianificatorie o progettuali in esame.

In tale fase l'autorità competente in ordine alla valutazione deve, quindi, verificare se sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, o di natura sociale o economica tali da giustificare il degrado di uno o più habitat o la perturbazione di specie animali o vegetali di interesse comunitario, tenendo anche conto dei criteri indicati nelle Tabelle M e N.

Nello specifico, si possono verificare i seguenti casi:

A- Piano, progetto o intervento la cui realizzazione determini, o possa determinare, anche a lungo termine, un'incidenza negativa significativa e non sussistano motivazioni di rilevante interesse pubblico, o di natura sociale o economica.

In questo caso la valutazione d'incidenza si concluderà negativamente e, di conseguenza, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

L'autorità competente è tenuta a comunicare al soggetto proponente l'esito negativo della valutazione, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

B - Piano, progetto o intervento la cui realizzazione determini o possa determinare, anche a lungo termine,

un'incidenza negativa significativa, ma sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico o di natura sociale o economica.

La valutazione d'incidenza si concluderà positivamente e, di conseguenza, l'autorizzazione potrà essere rilasciata, previa presentazione di una specifica nota informativa, al Ministero competente (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) redatta sulla base dell'allegato Formulario (Modulo B).

In questo caso, l'autorità competente alla sua approvazione è tenuta all'invio, per conoscenza, di copia di tutta la documentazione (modulo B, piano o progetto, studio d'incidenza e valutazione d'incidenza) anche alla Regione Emilia-Romagna.

L'autorità competente è obbligata ad individuare anche le opportune misure di compensazione in grado di ridurre il più possibile l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nel sito, tenendo anche conto dei criteri indicati nelle Tabelle U e V.

L'autorità competente è tenuta, altresì, a comunicare al soggetto proponente l'esito positivo della valutazione, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale ed indicando le specifiche misure di compensazione adottate e le eventuali misure di mitigazione che devono essere realizzate, al fine di ridurre ulteriormente l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

- C- Piano, progetto o intervento la cui realizzazione comporti un'incidenza negativa significativa nei confronti di uno o più habitat o di specie animali o vegetali di interesse comunitario di tipo prioritario.

La procedura da adottare, come indicato nel medesimo documento pubblicato nell'anno 2000 dall'Ufficio pubblicazioni della Comunità Europea, denominato "*La gestione dei siti della Rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat*", (cap.5), è la seguente:

- C1 - Se le motivazioni che giustificano l'intervento con incidenza negativa significativa, sono riconducibili alla sicurezza pubblica, alla salute umana o anche ad importanti benefici per l'ambiente, la valutazione d'incidenza si concluderà positivamente e, di conseguenza, l'autorizzazione da parte dell'autorità

competente potrà essere rilasciata, previa trasmissione di una specifica nota informativa al Ministero competente (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), redatta sulla base dell'allegato Formulario (Modulo B).

L'autorità competente alla sua approvazione è tenuta all'invio, per conoscenza, di copia di tutta la documentazione (modulo B, piano o progetto, studio d'incidenza e valutazione d'incidenza) anche alla Regione Emilia-Romagna.

Anche in questo caso l'autorità competente è obbligata ad individuare le opportune *misure di compensazione* in grado di ridurre il più possibile l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sugli habitat e sulle specie d'interesse comunitario presenti nel sito.

L'autorità competente alla sua approvazione è tenuta, infine, a comunicare al soggetto proponente l'esito positivo della valutazione, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale, indicando le specifiche misure di compensazione adottate e le eventuali misure di mitigazione che devono essere realizzate, al fine di ridurre ulteriormente l'incidenza del piano o del progetto sul sito.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

- C2 - Se, invece, le motivazioni che giustificano l'intervento con incidenza negativa significativa non siano riconducibili alla sicurezza pubblica, alla salute umana o ad importanti benefici per l'ambiente, ma siano piuttosto riconducibili a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico o di natura sociale o economica, è necessario che l'autorità competente richieda uno specifico parere all'Unione Europea, per il tramite del Ministero competente (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), prima di concludere la procedura di valutazione di incidenza positivamente o negativamente e, di conseguenza, approvare o negare l'autorizzazione del piano, del progetto o dell'intervento.

Il suddetto parere va richiesto sulla base dell'allegato Formulario (Modulo B).

Anche in questo caso, l'autorità competente alla sua approvazione è tenuta all'invio, per conoscenza, di copia di tutta la documentazione (modulo B, piano o

progetto, studio d'incidenza e valutazione d'incidenza) alla Regione Emilia-Romagna.

Il parere dell'Unione Europea, che si fonda sull'analisi del piano o del progetto e delle sue eventuali alternative, sull'incidenza prevista nei confronti di habitat e di specie, sulle sue motivazioni, nonché sulle misure di mitigazione e di compensazione previste, non è vincolante; pertanto, l'autorità competente può anche decidere di non tenere conto di quanto espresso dall'Unione Europea, motivando in modo esplicito, puntuale e circostanziato tale decisione.

All'Unione Europea, qualora lo ritenga opportuno, è data facoltà, però, di avviare un'azione legale contro la decisione presa dall'autorità competente.

Anche in questo caso l'autorità competente per l'effettuazione della valutazione d'incidenza è obbligata ad individuare le opportune misure di compensazione in grado di ridurre il più possibile l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sugli habitat e sulle specie d'interesse comunitario.

L'autorità competente alla sua approvazione, ricevuto il parere, positivo o negativo, da parte dell'Unione Europea è tenuta, infine, a comunicare al soggetto proponente l'esito positivo o negativo della fase di valutazione, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale; qualora l'esito sia stato positivo, il soggetto competente alla valutazione indica anche le specifiche misure di compensazione adottate e le eventuali misure di mitigazione che devono essere realizzate, al fine di ridurre ulteriormente l'incidenza del piano o del progetto sul sito.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

- C3 - Piano, progetto o intervento la cui realizzazione determini o possa determinare, anche a lungo termine, un'incidenza negativa significativa su habitat o specie d'interesse comunitario di tipo prioritario, ma non sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico o di natura sociale o economica. Analogamente al caso indicato in precedenza, la valutazione d'incidenza si concluderà negativamente e, di conseguenza, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

In questo caso l'autorità competente alla sua approvazione è tenuta a comunicare al soggetto

proponente l'esito negativo della valutazione, rendendo manifeste le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

Schema n. 1
CONTENUTI DELLO STUDIO D'INCIDENZA
*(l'analisi si riferisce al piano, al progetto o
all'intervento ed alle sue ipotesi alternative)*

Dati generali del piano/progetto

- Titolo del piano/progetto
- Provincia, Comune e Località in cui è situata l'area d'intervento
- Soggetto proponente

Motivazioni del piano/progetto

- Inquadramento del piano/progetto negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti
- Finalità del piano/progetto
- Livello d'interesse (locale, provinciale, regionale, nazionale o comunitario)
- Tipologia d'interesse (privato, pubblico, con motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica)
- Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del piano/progetto connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l'ambiente
- Piano soggetto a VALSAT
- Progetto soggetto a VIA

Relazione tecnica descrittiva degli interventi

Le voci sotto elencate si dovranno riferire a tutte le fasi previste nel progetto (fase di cantiere, fase gestionale ed eventuale fase di ripristino, compresi gli eventuali servizi aggiuntivi necessari alla realizzazione del progetto)

- Area interessata dalle opere (località, dimensione, superficie)
- Tipologie delle principali opere previste
- Dimensioni delle principali opere previste
- Tempi e Periodicità delle attività previste
- Modalità di realizzazione delle opere
- Durata della fase di cantiere
- Complementarietà con altri piani/progetti e loro caratteristiche principali

Relazione tecnica descrittiva dell'area d'intervento e del sito

- Indicazione del sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessato (denominazione, codice), con indicazione se l'opera prevista è interna o esterna al sito stesso
- Indicazione dell'eventuale presenza d'Aree protette
- Indicazione dell'eventuale presenza d'elementi naturali (boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, pareti rocciose, ecc.) nell'area d'intervento
- Inquadramento generale dell'area d'intervento e del sito (*)
- Indicazione dell'eventuale presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario nell'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli prioritari (*)
- Indicazione dell'eventuale presenza di connessioni ecologiche (art. 7 L.R. 6/05) (*)

Le informazioni inerenti al sito della Rete Natura 2000 sono desumibili principalmente dalla scheda Natura 2000 e dall'eventuale piano di gestione del sito

() Le voci contrassegnate dall'asterisco devono essere rese esplicite in maniera puntuale e completa per tutti i piani e per i progetti soggetti a VIA.*

Descrizione delle interferenze tra opere/attività previste ed il sistema ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti nel sito)

L'incidenza deve essere descritta relativamente a tutte le diverse fasi d'intervento (fase di cantiere, fase gestionale ed eventuale fase di ripristino)

- Uso di risorse naturali (presenti nel sito):
 - ☐ prelievo di materiali (acqua, terreno, materiali litoidi, piante, animali, ecc.)
 - ☐ taglio della vegetazione (arborea, arbustiva, erbacea)
 - ☐ altro
- Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del paesaggio:
 - ☐ consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione del suolo, costipamento del terreno
 - ☐ escavazione
 - ☐ alterazione di pareti rocciose, grotte, ecc.
 - ☐ interferenza con il deflusso idrico (superficiale e/o sotterraneo)
 - ☐ intercettazione e modifica delle correnti marine
 - ☐ trasformazione di zone umide
 - ☐ modifica delle pratiche colturali
 - ☐ inserimento/immissione di specie animali o vegetali alloctone
 - ☐ uso del suolo post intervento

- ☐ altro
- Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale:
 - ☐ inquinamento del suolo
 - ☐ inquinamento dell'acqua (superficiale e/o sotterraneo)
 - ☐ inquinamento dell'aria (emissioni di gas, polveri e odori)
 - ☐ inquinamento acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni)
 - ☐ inquinamento elettromagnetico/radiazioni (ionizzanti o non ionizzanti)
 - ☐ inquinamento termico
 - ☐ inquinamento luminoso
 - ☐ inquinamento genetico (immissione di specie vegetali o animali autoctone con provenienze geneticamente non idonee)
 - ☐ produzione di rifiuti e scorie
 - ☐ altro
- Rischio d'incidenti:
 - ☐ sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, rilascio di sostanze tossiche, incidenti stradali, ecc.)

Valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del piano/progetto *(rapporto tra le opere/attività previste e le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche presenti nell'area e nel sito)*

- Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)
- Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc.)
- Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, substrato, ecc.)

Indicazione d'eventuali ipotesi progettuali alternative

Aspetti migliorativi e peggiorativi (ambientali, economici, sociali, ecc.) delle diverse soluzioni analizzate

Indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell'incidenza delle opere/attività previste

Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle misure di mitigazione proposte

Indicazione d'eventuali misure di compensazione

Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle misure di compensazione proposte

Conclusioni

- Incidenza positiva
- Incidenza negativa, ma non significativa
- Incidenza negativa e significativa

Allegati tecnici

- Elaborati cartografici, a scala adeguata, dell'area di intervento (CTR) ed eventuale carta catastale con indicati gli interventi previsti ed i confini del sito Natura 2000 interessato (se disponibile anche la localizzazione degli habitat di interesse comunitario presenti nell'area oggetto di intervento e delle zone limitrofe)
- Disegni delle opere in progetto
- Documentazione fotografica dell'area d'intervento
- Indicazione della provenienza dei dati utilizzati (fonte, modalità di consultazione dei dati utilizzati, ecc.)

Schema n. 2
CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA
*(l'analisi si riferisce al piano, al progetto o
all'intervento ed alle sue ipotesi alternative)*

Dati generali del piano/progetto

- Titolo del piano/progetto
- Provincia, Comune e Località in cui è situata l'area d'intervento
- Soggetto proponente

Motivazioni del piano/progetto

- Inquadramento del piano/progetto negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti
- Finalità del piano/progetto
- Livello d'interesse (locale, provinciale, regionale, nazionale o comunitario)
- Tipologia d'interesse (privato, pubblico, con motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica)
- Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del piano/progetto connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l'ambiente
- Piano soggetto a VALSAT
- Progetto soggetto a VIA

Relazione tecnica descrittiva degli interventi

Le voci sotto elencate si dovranno riferire a tutte le fasi previste nel progetto (fase di cantiere, fase gestionale ed eventuale fase di ripristino, compresi gli eventuali servizi aggiuntivi necessari alla realizzazione del progetto)

- Area interessata dalle opere (località, dimensione superficie)
- Tipologie delle principali opere previste
- Dimensioni delle principali opere previste
- Tempi e Periodicità delle attività previste
- Modalità di realizzazione delle opere
- Durata della fase di cantiere
- Complementarietà con altri piani/progetti e loro caratteristiche principali

Relazione tecnica descrittiva dell'area d'intervento e del sito

- Indicazione del sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessato (denominazione, codice), con indicazione se l'opera prevista è interna o esterna al sito

- Indicazione dell'eventuale presenza d'Aree protette
- Indicazione dell'eventuale presenza d'elementi naturali (boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, pareti rocciose, ecc.) nell'area d'intervento
- Inquadramento generale dell'area d'intervento e del sito
- Indicazione dell'eventuale presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario nell'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli prioritari
- Indicazione dell'eventuale presenza di connessioni ecologiche (art. 7 L.R. 6/05)

Le informazioni inerenti al sito della Rete Natura 2000 sono desumibili principalmente dalla scheda Natura 2000, dall'eventuale piano di gestione del sito, in altre parole dal quadro conoscitivo che le amministrazioni pubbliche hanno provveduto ad implementare.

Descrizione delle interferenze tra opere/attività previste ed il sistema ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti nel sito)

L'incidenza deve essere descritta relativamente a tutte le diverse fasi d'intervento (fase di cantiere, fase gestionale ed eventuale fase di ripristino)

- Uso di risorse naturali (presenti nel sito):
 - ☐ prelievo di materiali (acqua, terreno, materiali litoidi, piante, animali, ecc.)
 - ☐ taglio della vegetazione (arborea, arbustiva, erbacea)
 - ☐ altro
- Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del paesaggio:
 - ☐ consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione del suolo, costipamento del terreno
 - ☐ escavazione
 - ☐ alterazione di pareti rocciose, grotte, ecc.
 - ☐ interferenza con il deflusso idrico (superficiale e/o sotterraneo)
 - ☐ intercettazione e modifica delle correnti marine
 - ☐ trasformazione di zone umide
 - ☐ modifica delle pratiche colturali
 - ☐ inserimento/immissione di specie animali o vegetali alloctone
 - ☐ uso del suolo post intervento
 - ☐ altro
- Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale:
 - ☐ inquinamento del suolo
 - ☐ inquinamento dell'acqua (superficiale e/o sotterraneo)

- ☐ inquinamento dell'aria (emissioni di gas, polveri e odori)
- ☐ inquinamento acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni)
- ☐ inquinamento elettromagnetico/radiazioni (ionizzanti o non ionizzanti)
- ☐ inquinamento termico
- ☐ inquinamento luminoso
- ☐ inquinamento genetico (immissione di specie vegetali o animali autoctone con provenienze geneticamente non idonee)
- ☐ produzione di rifiuti e scorie
- ☐ altro
- Rischio d'incidenti:
 - ☐ sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, rilascio di sostanze tossiche, incidenti stradali, ecc.)

Congruità delle opere/attività previste con le norme gestionali previste nelle misure di conservazione o nell'eventuale Piano di gestione del sito

Valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del piano/progetto e delle eventuali ipotesi alternative
(rapporto tra le opere/attività previste e le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche presenti nell'area e nel sito)

- Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)
- Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc.)
- Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, substrato, ecc.)
- Valutazione dell'incidenza su habitat e specie in funzione del loro livello di rarità a livello locale, regionale, nazionale o comunitario
- Confronto tra le incidenze ambientali delle eventuali ipotesi alternative proposte

CONCLUSIONI

Esplicitazione dell'esito della valutazione d'incidenza e della relativa motivazione:

- Incidenza positiva
- Incidenza negativa, ma non significativa
- Incidenza negativa e significativa

PRESCRIZIONI**Indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell'incidenza delle opere/attività previste**

Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle misure di mitigazione proposte (prescrizioni progettuali, modalità esecutive dei lavori, modalità gestionali dell'area, ecc.)

Indicazione d'eventuali misure di compensazione

Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle misure di compensazione proposte

ALLEGATI

Eventuale cartografia, in scala (adeguata), delle aree oggetto delle opportune misure di mitigazione e/o di compensazione

Modulo B
FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE AL
MINISTERO/COMMISSIONE EUROPEA
DI INFORMAZIONI (art. 6, par. 4, comma 1)
O DI RICHIESTE DI PARERI (art. 6, par. 4, comma 2)
(Direttiva 92/43/CEE)

Stato membro:

Data:

Documentazione inviata per:

- ☐ *Informazione (articolo 6, paragrafo 4, comma 1)*
- ☐ *Parere (articolo 6, paragrafo 4, comma 2)*

Autorità nazionale competente:

Indirizzo:

Persona di contatto:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Autorità regionale competente:

Indirizzo:

Persona di contatto:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Autorità locale competente:

Indirizzo:

Persona di contatto:

Tel.:

Fax:

E-mail:

1. Piano o progetto

Nome e codice del sito Natura 2000 interessato:

- ☐ *SIC*
- ☐ *ZPS*
- ☐ *SIC-ZPS*

- ☐ Habitat o specie animali e vegetali d'interesse comunitario
- ☐ Habitat o specie animali e vegetali d'interesse comunitario prioritari

Riassunto del piano o progetto con un'incidenza negativa significativa sul sito:

2. Incidenze negative

Riassunto della valutazione delle incidenze negative sul sito: *(indicare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie per i quali il sito è stato istituito, descrivere le misure di mitigazione previste ed includere la cartografia di riferimento)*

3. Soluzioni alternative

Riassunto delle soluzioni alternative esaminate dall'autorità competente: *(indicare le motivazioni per cui le autorità competenti hanno concluso che non esistono soluzioni alternative)*

4. Motivi imperativi

Motivi che giustificano comunque la realizzazione del piano o progetto: *(descriverli sinteticamente)*

- ☐ *Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi quelli di natura sociale o economica*
- ☐ *Salute umana/Sanità pubblica*
- ☐ *Sicurezza pubblica*

- ❑ *Conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente*
- ❑ *Altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*

Breve descrizione dei motivi:

5. Misure compensative

Misure compensative previste e tempi di realizzazione:
(descrivere le misure di compensazione previste e il relativo cronoprogramma)

Firma dell'Ente:

3. AUTORITÀ COMPETENTI ALLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI

3.1 - Autorità competenti alla valutazione d'incidenza di un piano

Ai sensi, di quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 7/04, contenente "*Disposizioni in materia ambientale*", l'autorità competente alla valutazione d'incidenza di un piano nei confronti di un sito della Rete Natura 2000, è lo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del piano.

Nel caso in cui il piano riguardi un sito interamente o parzialmente ricadente in un'area protetta (Parco o Riserva naturale, nazionale o regionale), l'autorità che deve approvare il piano deve acquisire preventivamente il relativo parere di conformità dell'Ente gestore dell'area naturale protetta previsto dalla normativa vigente in materia d'aree naturali protette (L.R. n.6/05) o, nel caso di parchi nazionali, del relativo nulla-osta.

La valutazione d'incidenza è effettuata nell'ambito della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) e dovrà tenere conto anche delle eventuali modifiche apportate durante la fase d'osservazioni e controdeduzioni del piano stesso.

La Provincia o la Regione esprimono le rispettive valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito Natura 2000 nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione.

In tali casi l'autorità competente all'approvazione del piano lo può adeguare agli eventuali rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione o, in caso di mancato recepimento, si esprime sugli stessi con motivazioni esplicite, puntuali e circostanziate.

La tempistica per l'effettuazione della fase di valutazione d'incidenza è, di norma, di 60 giorni, salvo i casi in cui il procedimento d'approvazione del piano stesso non preveda tempi diversi.

Di conseguenza, si possono verificare diversi casi di seguito indicati (Tab. B).

Tab. B - Valutazione dell'incidenza di piani: ruoli degli Enti e casistica delle procedure			
Ubicazione del piano rispetto al sito Natura 2000	Autorità competente alla pre-valutazione	Incidenza negativa significa tiva	Autorità competente alla valutazione d'incidenza
<i>Sito interamente esterno ad un'area naturale protetta</i>			
Esterna	Ente che approva il piano	Assente	Nessuna
Esterna	Ente che approva il piano	Presente	Ente che approva il piano
Interna	-	-	Ente che approva il piano
<i>Sito interamente o parzialmente interno ad un'area naturale protetta</i>			
Esterna	Ente che approva il piano	Assente	Nessuna
Esterna	Ente che approva il piano	Presente	Ente che approva il piano
Interna	-	-	Ente che approva il piano, previa acquisizione del parere di conformità o del nulla-osta dell'Ente gestore dell'area naturale protetta

Note esplicative:

La fase di pre-valutazione di un piano interno al sito Natura 2000 non si effettua, poiché tutti i piani che coinvolgono direttamente un sito Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza.

L'autorità che deve approvare il piano è tenuta a chiedere il parere all'Ente gestore dell'area naturale protetta, qualora il piano interessi direttamente un'area ricadente in un sito Natura 2000 e, contemporaneamente, interessi un'area naturale protetta, indipendentemente dalla significatività

dell'eventuale incidenza negativa del piano in esame, sia per la parte interna all'area naturale protetta, sia per l'eventuale parte del sito Natura 2000 ad essa esterna.

La fase di pre-valutazione di un piano esterno al sito Natura 2000 non si effettua attraverso la predisposizione del Modulo A1 o A2, ma compete all'autorità che lo approva valutare se approfondire l'esame attraverso la valutazione d'incidenza, oppure no.

Al fine di meglio evidenziare le possibili casistiche ed il relativo iter procedurale della valutazione d'incidenza dei piani in funzione del loro livello, nella Tabella C si riassumono i possibili casi.

Tab. C - Schema riepilogativo per la valutazione d'incidenza dei piani
Valutazione d'incidenza dei piani di livello nazionale Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 6 del DPR n. 357/97, effettua la valutazione di incidenza dei piani di livello nazionale, generali e di settore, aventi valenza territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, che interessino, anche parzialmente, le ZPS o i SIC, nonché le loro varianti. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'effettuazione della valutazione d'incidenza, acquisisce il parere degli Enti di gestione delle aree naturali protette nazionali interessate territorialmente dagli effetti che le previsioni del piano possono produrre nei confronti dei siti della Rete Natura 2000.
Valutazione d'incidenza dei piani di livello interregionale, regionale o interprovinciale La Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 6 del DPR n.357/97, effettua la valutazione di incidenza dei piani regionali, interprovinciali, generali e di settore, aventi valenza territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale che interessino, anche parzialmente, le ZPS o i SIC, nonché le loro varianti. La Regione, nel caso di Piani di livello nazionale o interregionale, concorre all'effettuazione delle valutazioni d'incidenza, collaborando con l'autorità competente. La Regione, nell'effettuazione della valutazione d'incidenza, acquisisce il parere degli Enti di gestione dei Parchi nazionali territorialmente interessati dagli effetti che le previsioni del piano possono produrre nei confronti dei siti

della Rete Natura 2000.

La Regione può recepire le eventuali integrazioni e/o modifiche proposte; dell'eventuale mancato recepimento deve essere data motivazione esplicita, puntuale e circostanziata in sede d'approvazione del provvedimento definitivo.

Valutazione d'incidenza dei piani di livello provinciale

Le Province effettuano la valutazione d'incidenza dei piani provinciali, generali e di settore, aventi valenza territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, compresi i piani agricoli, i piani faunistico-venatori, nonché i piani delle aree naturali protette di livello regionale, interprovinciale o provinciale che interessino, anche parzialmente, le ZPS o i SIC, nonché le loro varianti.

Le Province, nell'effettuazione della valutazione d'incidenza, acquisiscono il parere degli Enti di gestione delle aree naturali protette di livello nazionale e regionale territorialmente interessati dagli effetti che le previsioni del piano possono produrre nei confronti dei siti della Rete Natura 2000.

Le Province possono recepire le eventuali integrazioni e/o modifiche proposte; dell'eventuale mancato recepimento deve essere data motivazione esplicita, puntuale e circostanziata in sede di approvazione del provvedimento definitivo.

La Regione esprime le proprie valutazioni in merito all'incidenza dei piani di livello provinciale nei confronti dei siti della Rete Natura 2000, nell'ambito della sua partecipazione al relativo procedimento d'approvazione, tenendo conto, in particolare, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione dei siti.

Le Province possono adeguare i piani ai rilievi formulati dalla Regione; dell'eventuale mancato recepimento deve essere data motivazione esplicita, puntuale e circostanziata in sede di approvazione del provvedimento definitivo.

Le Province, nell'effettuazione delle valutazioni d'incidenza dei piani inerenti ai Parchi regionali e agli strumenti di programmazione e di gestione delle Riserve naturali regionali, qualora interessino territori ricadenti in più province, sono coordinate dalla Regione, al fine di pervenire a conclusioni omogenee.

Valutazione d'incidenza dei piani di livello infraprovinciale

Le Comunità Montane, laddove esistenti e per le competenze ad esse attribuite, i Comuni, o loro forme associative nell'ambito delle loro competenze, effettuano le valutazioni di incidenza dei piani di livello infraprovinciale, generali e di settore, aventi valenza territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, che interessino, anche parzialmente, le ZPS o i SIC, nonché le loro varianti.

Le Comunità Montane, i Comuni, o loro forme associative, nell'effettuazione delle valutazioni d'incidenza, acquisiscono il parere degli Enti di gestione delle aree naturali protette di livello nazionale e regionale territorialmente interessati dagli effetti che le previsioni del piano possono produrre nei confronti dei siti della Rete Natura 2000.

Le Comunità Montane, i Comuni, o loro forme associative possono recepire le eventuali integrazioni e/o modifiche proposte; dell'eventuale mancato recepimento deve essere data motivazione esplicita, puntuale e circostanziata in sede di approvazione del provvedimento definitivo.

La Regione e le Province esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza dei piani di livello infraprovinciale nei confronti dei siti della Rete Natura 2000, nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento d'approvazione, tenendo conto, in particolare, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione dei siti. Le Comunità Montane, i Comuni, o loro forme associative, possono adeguare i piani ai rilievi formulati dalla Regione e dalle Province; dell'eventuale mancato recepimento deve essere data motivazione esplicita, puntuale e circostanziata in sede di approvazione del provvedimento definitivo.

3.2 - Autorità competenti alla valutazione d'incidenza di un progetto o di un intervento

L'autorità competente all'effettuazione della valutazione d'incidenza di un progetto o di un intervento nei confronti di un sito della Rete Natura 2000, ai sensi della L.R. 7/04, "Disposizioni in materia ambientale", artt. 6 e 7, è lo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del progetto o dell'intervento, salvo che l'intervento non ricada all'interno di un'area naturale protetta (Parco o Riserva naturale, nazionale o regionale), nel qual caso è l'Ente gestore dell'area naturale protetta a dover svolgere la valutazione d'incidenza, fatto salvo l'onere da parte di quest'ultimo di informare l'autorità cui spetta approvare il progetto, circa l'esito della procedura.

Un ulteriore caso si presenta quando il progetto coinvolge un sito che non è interamente compreso all'interno dell'area naturale protetta, ma lo è solo parzialmente, qualora il progetto ricada nella porzione di sito esterna all'area naturale protetta.

In tal caso, al fine di consentire una gestione omogenea del sito, l'art. 7 della L.R. n. 7/04, prevede che l'autorità competente all'approvazione del progetto o dell'intervento effettui la valutazione d'incidenza, previa acquisizione del parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta.

Ai sensi di quanto indicato nell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 7/04, l'autorità competente alla valutazione di incidenza, può avvalersi, previa convenzione, della Provincia per l'espletamento delle valutazioni di incidenza dei progetti o degli interventi ricadenti all'esterno delle aree naturali protette.

In sintesi, si possono verificare diversi casi e per ognuno di essi viene definita la casistica possibile (Tab. D).

Tab. D - Valutazione dell'incidenza di progetti ed interventi: ruoli degli Enti e casistica delle procedure			
Ubicazione del progetto rispetto al sito Natura 2000	Autorità competente alla pre-valutazione	Incidenza negativa significati va	Autorità competente alla valutazione d'incidenza
<i>Sito interamente esterno ad un'area naturale protetta</i>			
Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Assente ^(A)	Nessuna
Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Presente ^(A)	Ente che approva il progetto (con studio d'incidenza)
Interna	Ente che approva il progetto (con modulo di pre-valutazione)	Assente ^(B)	Nessuna (iter già concluso con la pre-valutazione)
Interna	Ente che approva il progetto (con modulo di pre-valutazione)	Presente ^(B)	Ente che approva il progetto (con studio d'incidenza)
<i>Sito interamente interno ad un'area naturale protetta</i>			
Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Assente ^(A)	Nessuna

Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Presente ^(A)	Ente che approva il progetto (con studio d'incidenza)
Interna	Ente gestore dell'area naturale protetta (con modulo di pre-valutazione)	Assente ^(C)	Nessuna (iter già concluso con la pre-valutazione)
Interna	Ente gestore dell'area naturale protetta (con modulo di pre-valutazione)	Presente ^(C)	Ente gestore dell'area naturale protetta (con studio d'incidenza)
Sito parzialmente interno ad un'area naturale protetta			
Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Assente ^(A)	Nessuna
Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Presente ^(A)	Ente che approva il progetto (con studio d'incidenza)
Interna al sito ed all'area naturale protetta	Ente gestore dell'area naturale protetta (con modulo di pre-valutazione)	Assente ^(C)	Nessuna (iter già concluso con la pre-valutazione)
Interna al sito ed all'area naturale protetta	Ente gestore dell'area naturale protetta (con modulo di pre-valutazione)	Presente ^(C)	Ente gestore dell'area naturale protetta (con studio d'incidenza)
Interna al sito, esterna all'area naturale protetta	Ente che approva il progetto (con modulo di pre-valutazione), previa acquisizione del parere dell'Ente gestore dell'area naturale	Assente ^(D)	Nessuna (iter già concluso con la pre-valutazione)

	protetta		
Interna al sito, ma esterna all'area naturale protetta	Ente che approva il progetto (con modulo di pre-valutazione)	Presente ^(D)	Ente che approva il progetto (con studio d'incidenza), previa acquisizione del parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta

Note esplicative:

- (A) Nel caso di un progetto o di un intervento ubicato all'esterno di un sito della Rete Natura 2000, l'autorità che approva il progetto valuterà l'iter procedurale da adottare e, quindi, se procedere o no con la valutazione d'incidenza. Per i progetti o gli interventi ubicati all'esterno non va compilato il modulo di pre-valutazione di incidenza (Modulo A1 o A2), in quanto se l'autorità competente all'approvazione del progetto o dell'intervento ritiene opportuno l'avvio della procedura di incidenza si inizia direttamente con la fase 2.
- (B) Nel caso di un progetto ubicato all'interno di un sito della Rete Natura 2000, ma non in un'area naturale protetta, la fase di pre-valutazione compete sempre all'autorità che approva il progetto, la quale valuterà l'iter procedurale da adottare e, quindi, se procedere o no con la successiva fase di valutazione d'incidenza.
- (C) Nel caso di un progetto ubicato all'interno di un sito della Rete Natura 2000, se il progetto ricade contestualmente in un'area naturale protetta, la fase di pre-valutazione compete all'Ente gestore della medesima, che valuterà l'iter procedurale da adottare e, quindi, se procedere o no con la successiva fase di valutazione d'incidenza.
- (D) Nel caso di siti parzialmente ricadenti all'interno d'aree naturali protette, qualora il progetto ricada nella porzione di sito Natura 2000 esterna all'area naturale protetta. L'autorità che approva il progetto valuterà l'iter procedurale da adottare e, quindi, se procedere o meno con la successiva fase di valutazione d'incidenza, previa acquisizione del parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta.

4. ASPETTI PROCEDURALI

4.1 - Concetti generali

4.1.1 - Rapporto tra Piano, Progetto e relativa Valutazione d'incidenza

Il fatto che un progetto o un intervento sia stato già previsto nell'ambito di un piano, per il quale sia già stata elaborata ed approvata la relativa valutazione di incidenza e quest'ultima non sia risultata negativa e significativa, di norma non solleva né il soggetto proponente, né l'autorità competente all'effettuazione della valutazione di incidenza, dallo svolgimento della procedura ordinaria.

Occorre, quindi, che sia svolta anche la valutazione d'incidenza del singolo progetto o dell'intervento, poiché il livello di dettaglio di un progetto costituisce una fonte d'informazioni più puntuale e precisa, che consente all'autorità competente per la valutazione d'incidenza di eseguire l'istruttoria in modo più puntuale e che analizzare con maggiore precisione le possibili conseguenze ambientali della realizzazione del progetto, così da individuare meglio le eventuali misure di mitigazione da prevedere per ridurre ulteriormente l'incidenza del progetto sul sito stesso.

Una deroga a quanto sopra esposto è rappresentata dai seguenti casi:

- Interventi attuativi previsti dal Piano d'Assestamento Forestale, purché la valutazione d'incidenza del Piano abbia avuto esito positivo,
- Interventi previsti dal Piano Urbanistico Attuativo (PUA), purché la valutazione d'incidenza del PUA abbia avuto esito positivo,
- Interventi attuativi previsti nel Piano di gestione del sito Natura 2000,
- Interventi attuativi previsti nelle Misure contenute nell'Asse 2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013, ad esclusione degli interventi attuativi della Misura 221 *"Imboschimento dei terreni agricoli"*.

La ragione di tali deroghe è determinata dal fatto che il livello di dettaglio dei piani sopra elencati o la natura delle varie tipologie degli interventi previsti sono tali che

l'autorità competente alla valutazione d'incidenza del piano è già stata in grado di valutare l'eventuale presenza d'incidenze negative significative sui siti Natura 2000 interessati e, quindi, di prevedere le eventuali misure di mitigazione o di compensazione da adottare.

In questi casi, quindi, i progetti derivanti dall'applicazione del piano di riferimento possono anche non essere sottoposti a valutazione di incidenza, in quanto il piano, già valutato positivamente, ha anche evidenziato le potenziali interferenze tra le opere da realizzare e gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 e ha già escluso la possibilità di incidenze negative significative.

Gli Enti gestori dei siti Natura 2000, attraverso i piani di gestione dei singoli siti sulla base del livello d'approfondimento degli atti di pianificazione che gli Enti territoriali hanno approvato, possono individuare quali progetti, interventi e/o previsioni di piano siano o meno soggetti alla procedura di valutazione d'incidenza, a condizione che la valutazione d'incidenza dei suddetti atti di pianificazione abbia dato esito positivo.

Qualora si tratti di un piano vigente ed approvato senza la relativa valutazione d'incidenza, l'autorità competente alla sua approvazione può, in ogni modo, sottoporlo alla valutazione d'incidenza, al fine di renderlo conforme alla specifica normativa in oggetto.

Nel caso in cui il piano non sia mai stato sottoposto a valutazione d'incidenza, la verifica della compatibilità ambientale dei singoli interventi attuativi è sempre subordinata alla loro valutazione d'incidenza.

4.1.2 - Rapporto tra Valutazione d'incidenza e l'istituto del "silenzio-assenso"

Qualora la normativa relativa all'approvazione di un progetto o di un intervento preveda l'istituto del silenzio-assenso, si possono presentare le seguenti casistiche:

- piani, progetti o interventi ubicati al di fuori dei siti Natura 2000: qualora l'autorità competente all'approvazione del piano, del progetto, o dell'intervento non ravvisi alcuna incidenza negativa significativa sul sito, l'istituto del silenzio-assenso rimane valido ed invariato;

- piani, progetti o interventi ubicati al di fuori dei siti Natura 2000: qualora l'autorità competente all'approvazione del piano, del progetto, o dell'intervento ravvisi una probabile incidenza negativa significativa sul sito, essa è tenuta, tra l'altro, a comunicare al soggetto proponente che l'istituto del silenzio-assenso non è applicabile e che, quindi, i lavori previsti non possono avere inizio fino al ricevimento di una comunicazione positiva da parte dell'autorità stessa, anche qualora i termini temporali ordinari nel frattempo scadessero, in quanto si dovrà prima concludere la procedura di pre-valutazione o di valutazione di incidenza;
- piani, progetti o interventi ubicati all'interno dei siti Natura 2000: l'autorità competente all'approvazione del piano, del progetto, o dell'intervento è tenuta, tra l'altro, a comunicare al soggetto proponente che il "silenzio-assenso" non è applicabile, e che, quindi, i lavori previsti non possono avere inizio fino al ricevimento di una comunicazione positiva da parte dell'autorità stessa, anche qualora i termini temporali ordinari nel frattempo scadessero, in quanto si dovrà prima concludere la procedura di pre-valutazione o di valutazione di incidenza effettuata dall'autorità stessa o dall'Ente gestore dell'area naturale protetta, nei casi in cui l'intervento ricada anche all'interno del territorio di un'area naturale protetta.

Non essendo previsto l'istituto del silenzio-assenso nella valutazione d'incidenza, qualora le autorità competenti non riuscissero a rispettare i termini indicati per la conclusione della procedura, il soggetto proponente è tenuto ad attendere il pronunciamento formale finale prima di procedere all'inizio dei lavori.

4.1.3 - Rapporto tra Valutazione d'incidenza, nulla-osta e parere espressi dall'Ente gestore dell'area naturale protetta

L'Ente gestore dell'area naturale protetta deve tendere ad esprimere l'esito della pre-valutazione o della valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla-osta previsto dalla normativa vigente in materia d'aree naturali protette.

Il parere espresso dall'Ente gestore dell'area naturale protetta, a seguito di richiesta dell'autorità competente all'approvazione di un piano, di un progetto o di un intervento è di natura obbligatoria, in quanto dovuto ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 7/04, ma non vincolante.

Pertanto, l'autorità che approva il progetto può anche non accogliere le indicazioni contenute nel suddetto parere, ma dovrà, in sede d'approvazione del provvedimento definitivo, esprimere in modo esplicito, puntuale e circostanziato le motivazioni dell'eventuale mancato recepimento delle proposte d'integrazione e/o modifica, nonché delle eventuali prescrizioni, contenute nel parere stesso.

4.2 - Tempistica

4.2.1 - Concetti generali

Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di pre-valutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso.

Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

La tempistica da rispettare indicata nella presente Direttiva è da applicarsi anche nel caso in cui l'autorità competente all'approvazione del progetto o dell'intervento abbia stipulato una convenzione con la Provincia per lo svolgimento della valutazione d'incidenza, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 7/04.

4.2.2 - Sospensione dei termini

Nel caso in cui la documentazione presentata dal soggetto proponente sia carente ed incompleta, l'autorità competente alla valutazione d'incidenza può richiedere la documentazione integrativa al soggetto proponente e, quindi, procedere con la sospensione dei termini d'istruttoria.

La sospensione decorre, quindi, dalla data di richiesta, da parte dell'autorità competente, della documentazione integrativa fino alla data di ricevimento da parte della medesima della documentazione richiesta.

L'autorità competente all'effettuazione della valutazione di incidenza può richiedere una sola volta al soggetto proponente le integrazioni allo studio di incidenza, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DPR n. 120/03.

4.3 - Esplicitazione della Valutazione d'incidenza

In qualunque fase si concluda l'iter procedurale della valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, l'autorità competente all'effettuazione della medesima deve formalizzare le proprie conclusioni con un apposito atto, documento o con uno specifico capitolo contenuto all'interno del provvedimento autorizzativo.

4.4 - Rapporto tra la Valutazione d'Incidenza e la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

La Valutazione d'Incidenza e la Valutazione d'Impatto Ambientale sono procedure concettualmente diverse fra loro, ma, nel caso di progetti sottoposti anche a VIA, la valutazione d'incidenza è ricompresa nell'ambito della stessa VIA, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 9/99, tramite lo svolgimento della Conferenza di Servizi, prevista dalla Legge n. 241/90.

La procedura di VIA di un progetto deve tenere conto anche delle conclusioni cui è giunta l'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza.

Qualora un progetto soggetto a valutazione d'incidenza sia anche assoggettato alla procedura di VIA, lo Studio d'incidenza può costituire un documento a sé stante rispetto allo Studio d'Impatto Ambientale (SIA), oppure costituirne parte integrante, purché ne costituisca un capitolo autonomo e completo.

Analogamente, la valutazione d'incidenza deve essere manifestata attraverso un provvedimento individuabile all'interno dell'atto d'approvazione della VIA.

Tutti i progetti che, ai sensi della L.R. n. 9/99 "*Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale*" e successive modificazioni, sono indicati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 della suddetta legge, qualora ricadano interamente o parzialmente all'interno dei siti Natura 2000, non possono essere valutati limitandosi alla sola fase 1 della sopra citata procedura di pre-valutazione di incidenza (fase 1), ma è obbligatorio lo svolgimento della valutazione di incidenza (fase 2 ed eventuali fasi 3 e 4).

Per tutti i progetti soggetti alle procedure di cui alla L.R. n. 9/99 (VIA) ubicati completamente all'esterno dei siti Natura 2000, l'autorità competente alla loro approvazione deve mostrare, esplicitandolo, di avere svolto la pre-valutazione d'incidenza o la valutazione d'incidenza, nei confronti dei siti limitrofi all'area d'intervento.

4.5 - Rapporti tra Enti locali, Regione, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Unione Europea

Qualora l'autorità competente all'approvazione della valutazione dell'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento ritenga l'incidenza del piano o del progetto negativa e significativa, in base a quanto indicato nel precedente capitolo 2 sull'iter procedurale, possono verificarsi dei casi in cui l'autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento intenda procedere, comunque, alla sua approvazione e consentire la sua successiva attuazione.

In tali casi, in funzione delle motivazioni che stanno alla base del piano, del progetto o dell'intervento, si renderà necessario procedere all'invio di una nota informativa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oppure all'invio di una richiesta di parere all'Unione Europea, per il tramite del Ministero competente, redatte sulla base del Modulo B, ai sensi dell'art.6, commi 9 e 10, del DPR n.120/03.

Copia di tutta la documentazione (modulo B, piano o progetto, studio d'incidenza e valutazione d'incidenza) inviata al Ministero competente dovrà essere inviata, per conoscenza, anche alla Regione Emilia-Romagna.

Qualora l'autorità competente all'approvazione della valutazione dell'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento non sia la stessa autorità competente alla sua approvazione, in caso di valutazione d'incidenza negativa significativa, compete all'autorità preposta all'approvazione del piano o del progetto predisporre la documentazione da inviare al Ministero competente, come informativa, o come richiesta di parere all'Unione Europea.

Anche in questo caso l'autorità competente all'approvazione del piano o del progetto è tenuta all'invio, per conoscenza, di copia di tutta la documentazione (modulo B, piano o progetto, studio d'incidenza e valutazione d'incidenza) anche alla Regione Emilia-Romagna.

Nel caso l'Unione Europea ritenga opportuno avviare una procedura d'infrazione nei confronti di un Ente in merito ad una procedura di valutazione d'incidenza ritenuta non corretta, sia per quanto concerne gli aspetti formali e procedurali, sia per quanto riguarda quanto connesso alla corretta gestione del sito Natura 2000, la Regione Emilia-Romagna si riserva di rivalersi sulla medesima autorità nel caso fosse chiamata a pagare delle sanzioni o a dovere procedere al risarcimento del danno ambientale o al ripristino dei luoghi.

4.6 - Fase transitoria: entrata in vigore della presente Direttiva

La presente Direttiva entra in vigore dal 30 settembre 2007, giorno in cui ha termine la fase transitoria di cui all'art 8 della L.R. n.7/04 per quanto concerne, tra l'altro, la valutazione di incidenza di piani, progetti o interventi.

Pertanto, da tale data, le richieste di valutazione d'incidenza dovranno essere inviate dai soggetti proponenti direttamente alle autorità competenti per territorio.

Per quanto concerne le eventuali richieste di valutazione d'incidenza giacenti a quella data presso la Regione Emilia-Romagna, le stesse saranno trasmesse dalla Regione Emilia-Romagna alle rispettive autorità competenti per territorio.

5. AMBITO D'APPLICAZIONE

5.1 - Piani, progetti ed interventi

L'ambito d'applicazione della valutazione d'incidenza è costituito da tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono avere un'incidenza significativa su habitat o su specie animali e vegetali d'interesse comunitario.

Pertanto, anche interventi non ricompresi in veri e propri piani o progetti, ma che possono avere un'incidenza significativa su habitat o specie animali e vegetali, quindi, devono anch'essi essere valutati al fine di verificarne la compatibilità con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Il termine di progetto deve, perciò, essere interpretato in senso lato, in modo da comprendere tutti gli interventi che possono avere interferenze sul territorio, compresi anche i progetti inseriti in programmi, così come il termine di piano va inteso in senso lato e comprendere sia i piani a carattere generale, sia i piani di settore.

L'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento non dipende dalla certezza della presenza di un'incidenza negativa significativa su di un sito, ma dalla probabilità che si determini un'incidenza negativa significativa.

Possono essere esclusi da tale procedura solo i piani ed i progetti strettamente connessi con la conservazione del sito, vale a dire i Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed i loro interventi attuativi, nonché quegli interventi che non determinano un'incidenza negativa significativa sui siti Natura 2000, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate.

Di conseguenza, nella Tabella E sono indicati gli interventi che, avendo le caratteristiche di cui al precedente capoverso, non sono assoggettabili né alla procedura di pre-valutazione, né a quella di valutazione d'incidenza, salvo che le misure di conservazione specifiche o i piani di gestione dei singoli siti Natura 2000 non lo prevedano espressamente.

Negli altri casi, invece, si giustifica la necessità di addivenire ad una quantificazione dell'incidenza proprio attraverso l'effettuazione della procedura valutazione d'incidenza che consente di verificare la reale portata degli interventi previsti, valutare l'esistenza o meno dell'incidenza, verificare le loro interferenze con gli habitat e le specie animali e vegetali presenti nei siti Natura 2000 e, infine, individuare la necessità d'eventuali prescrizioni.

Per quanto concerne gli interventi periodici e ricorrenti che rientrano in progetti di manutenzione ordinaria, come quelli relativi alla manutenzione dei fiumi, dei canali o dei sentieri, realizzati al fine di mantenere i corsi d'acqua o la rete sentieristica in efficienza dovendo anch'essi essere compatibili con la corretta gestione dei siti Natura 2000 attraversati, devono essere conformi a quanto indicato nelle misure di conservazione o nell'eventuale piano di gestione del sito.

Qualora tali strumenti normativi non siano ancora stati predisposti, è opportuno che i soggetti competenti per la gestione dei corsi d'acqua e dei canali o dei sentieri elaborino specifici "disciplinari tecnici" di manutenzione, che tengano conto delle peculiarità dei singoli siti della Rete Natura 2000 interessati periodicamente da tali interventi.

Tali documenti tecnici dovranno essere sottoposti alla valutazione d'incidenza da parte della Regione Emilia-Romagna, anche successivamente al trasferimento delle competenze effettuato con la presente direttiva.

Tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici che avranno acquisito la valutazione d'incidenza positiva non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.

La Regione ha la facoltà di estendere la procedura dei disciplinari tecnici sopra citati anche ad altre categorie di progetti o interventi, anche elaborando direttamente tali documenti.

Tutti i restanti interventi di difesa del suolo, ad eccezione di quelli classificati di somma urgenza o di pronto

intervento, dovranno essere sottoposti all'ordinaria procedura e, quindi, a specifiche valutazioni d'incidenza.

Nelle particolari circostanze denominate di somma urgenza o di pronto intervento è necessario che il soggetto proponente comunichi d'inizio lavori all'Ente gestore del sito Natura 2000 e poi si proceda attraverso la procedura di valutazione d'incidenza ex-post, al fine di verificare la necessità di prevedere eventuali misure di mitigazione e/o di compensazione.

Anche le Province e gli Enti di gestione delle aree naturali protette, in qualità d'Enti gestori dei siti, hanno la facoltà di adottare Disciplinari tecnici per materie standardizzabili che consentano una semplificazione delle procedure amministrative d'altre categorie d'interventi, a condizione che tali disciplinari siano previsti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti e che siano sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza.

Sono, in ogni modo, fatte salve le norme contenute nelle misure generali di conservazione approvate dalla Regione.

<p>Tab. E - Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi</p>
--

- | |
|---|
| <p>1. Interventi edilizi classificati di manutenzione ordinaria (art.4 lett. a) e b) della L.R. n.31/02) e gli interventi edilizi riguardanti opere interne</p> |
| <p>2. Interventi edilizi classificati di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia (art. 8 lett. a), b) c), d), e), f), i) e l) della L.R. n. 31/02) che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20%.
Rientrano in questa tipologia di interventi esenti dalla procedura di valutazione di incidenza anche quelli relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole, nel caso in cui, pur modificandone la destinazione d'uso, possono essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa e quelli di cui all'art.26, commi 6 e 7, della L.R. n.31/02</p> |
| <p>3. Interventi edilizi d'altra tipologia, già previsti nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) a condizione che la</p> |

valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative
4. Interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera comunicate a conclusione lavori all'Ente che ha approvato il progetto
5. Interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o d'ubicazione
6. Interventi d'utilizzazione e miglioramento dei boschi, a condizione che interessino superfici inferiori a 1,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna (come definite dal Piano forestale regionale) e che siano già assoggettati alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)
7. Interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici inferiori ai 3 ha
8. Interventi già previsti nei Piani d'Assestamento Forestale, purché la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative
9. Interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/05, previa comunicazione d'inizio lavori all'Ente gestore del sito Natura 2000, il quale potrà proporre specifiche misure di mitigazione ed effettuerà la valutazione d'incidenza ex-post
10. Interventi già normati con specifici disciplinari tecnici di cui al paragrafo 5.1 della presente direttiva, a condizione che la valutazione d'incidenza del disciplinare tecnico di riferimento abbia avuto esito positivo
11. Interventi attuativi delle Misure previste nell'Asse 2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 (valutazione di incidenza del PRSR già effettuata con Determinazione regionale n. 17225 del 1/12/06), ad esclusione degli interventi attuativi della Misura 221 "Imboschimento dei terreni agricoli"
12. Pratiche agricole e zootecniche ricorrenti, compresi gli interventi su aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione d'elementi

naturali e seminaturali presenti in loco (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc.)
13. L'attività venatoria, purché la valutazione d'incidenza del Piano Faunistico-Venatorio abbia dato esito positivo
14. L'attività di raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco
15. Interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che n'osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione
16. Tipologie d'interventi vari, purché il piano di gestione del sito Natura 2000 le indichi tra quelle che non determinano incidenze negative significative sul sito stesso

Per gli interventi indicati nella Tabella E non si applicano né la pre-valutazione, né la valutazione d'incidenza.

I soggetti gestori dei siti Natura 2000 possono escludere, o modificare in senso più restrittivo, le tipologie d'intervento indicate nella Tabella E, attraverso le misure specifiche di conservazione o l'eventuale piano di gestione del singolo sito Natura 2000.

Parimenti, i soggetti gestori dei siti possono ampliare le tipologie d'intervento indicate nella Tabella E o individuare ulteriori tipologie d'interventi da esentare dalla procedura di pre-valutazione e di valutazione d'incidenza, a condizione che ciò sia stabilito ed adeguatamente motivato nel piano di gestione del singolo sito Natura 2000, approvato secondo le procedure di cui all'art.3 della L.R. 14 aprile 2004, n.7.

Gli Enti gestori dei siti Natura 2000, attraverso i piani di gestione dei singoli siti, sulla base del livello d'approfondimento degli atti di pianificazione che gli Enti territoriali hanno approvato, possono, altresì, individuare quali progetti, interventi e/o previsioni di piano siano o meno soggetti alla procedura di valutazione d'incidenza, a condizione che la valutazione d'incidenza dei suddetti atti di pianificazione abbia dato esito positivo.

Piani, progetti e interventi ricadenti all'esterno dei siti Natura 2000

Il campo d'applicazione della valutazione d'incidenza non è limitato ai soli piani, progetti o interventi che ricadono all'interno dell'area di un sito Natura 2000, ma devono essere presi in considerazione anche quelli ubicati all'esterno del sito, qualora l'autorità competente alla loro approvazione ritenga probabile una loro incidenza negativa significativa all'interno del sito stesso.

A tal proposito, s'individuano le tipologie di piani, progetti ed interventi che possono avere potenziali incidenze negative significative poiché, seppure ubicati all'esterno dei siti Natura 2000, possono costituire una minaccia ai fini della conservazione dei siti stessi, soprattutto se ricadenti nelle loro vicinanze (Tab. F).

Tab. F - Tipologie di Piani, Progetti ed Interventi che possono determinare incidenze negative significative sui siti Natura 2000, anche se ubicati all'esterno dei siti stessi, soprattutto se ricadenti nelle loro vicinanze
1. Piani, progetti o interventi che riguardano corsi d'acqua direttamente connessi ai siti della Rete Natura 2000 in quanto li attraversano
2. Piani, progetti o interventi che interessano parti della rete ecologica, laddove individuata a livello provinciale o comunale (art. 7 L.R. n.6/05)
3. Piani, progetti o interventi ricadenti vicino al confine dei siti, ad eccezione degli interventi riguardanti aree urbanizzate già esistenti. Tale eccezione non ha valore per i siti designati per la conservazione dei Chirotteri che frequentano edifici, per i quali la valutazione di incidenza può essere necessaria anche per gli interventi previsti in aree urbane situate sia all'interno che all'esterno dei siti
4. Piani, progetti o interventi ricadenti tra due siti, qualora di dimensioni e tipologia tali da costituire una potenziale interruzione di rotte migratorie degli uccelli (linee elettriche, impianti eolici, ecc.) o di connessioni ecologiche esistenti (art. 7 L.R. n. 6/05)
5. Piani, progetti o interventi ricadenti tra due siti designati per la conservazione di alcune specie di particolare interesse conservazionistico (es. lupo, aquila)
6. Progetti soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di qualsiasi livello (comunale, provinciale, regionale, interregionale o nazionale)

Di conseguenza, qualora l'autorità competente all'approvazione di piani, progetti o interventi lo ritenga opportuno, potrà effettuare la valutazione di incidenza di quelli indicati nella Tabella F.

Costituiscono un'eccezione i progetti soggetti a VIA di cui al punto 6 della Tabella F, per i quali, seppure ubicati all'esterno, è sempre obbligatoria la pre-valutazione o la valutazione di incidenza.

Va, infine, sottolineato il fatto che, qualora per un sito Natura 2000 siano state approvate le idonee misure di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nello stesso o, se ritenuto opportuno, sia stato approvato il piano di gestione, l'ambito di applicazione della presente Direttiva troverà certamente maggiori punti di riferimento per poter definire la reale significatività dell'eventuale incidenza negativa di un piano, di un progetto o di un intervento su quel sito.

5.2 - Progetti ed interventi che non richiedono l'approvazione da parte di un Ente pubblico

Nel caso di progetti ed interventi che non prevedono il rilascio di una specifica approvazione da parte di un Ente locale territoriale, o non necessitano di una comunicazione ad un Ente locale territoriale, qualora interessino un sito della Rete Natura 2000, anch'essi devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza.

In tali casi la competenza, in ordine alla procedura sulla valutazione d'incidenza, è dell'Ente gestore del sito Natura 2000, alla quale si dovrà rivolgere il soggetto proponente per richiedere l'avvio della procedura di valutazione d'incidenza.

5.3 - Attività che non richiedono la presentazione di piani o progetti per la loro autorizzazione

Per quanto concerne le attività che non richiedono la presentazione di piani o progetti (gare sportive, manifestazioni pubbliche, ecc.), caratterizzate dalla loro episodicità e limitatezza nel tempo e che, quindi, non seguono l'iter

procedurale indicato nelle presenti Linee guida, devono essere, in ogni modo, compatibili nei confronti della corretta gestione del sito Natura 2000 eventualmente interessato e devono essere conformi a quanto disposto dalle misure di conservazione, generali e specifiche, nonché dall'eventuale piano di gestione del sito stesso.

Pertanto, qualora un Ente pubblico sia competente al rilascio dell'autorizzazione di tali attività, prima di rilasciare la suddetta autorizzazione deve verificarne la compatibilità ambientale tenendo conto degli obiettivi di gestione e tutela del sito Natura 2000 interessato.

L'autorità pubblica, qualora autorizzi l'attività in esame, può anche prescrivere eventuali misure di mitigazione, al fine di ridurre ulteriormente l'incidenza delle attività sul sito.

Nel periodo che intercorre dall'entrata in vigore della presente Direttiva all'approvazione delle misure specifiche di conservazione o degli eventuali piani di gestione dei siti Natura 2000, le attività antropiche ricadenti all'interno ed all'esterno dei siti Natura 2000 sono ammissibili, salvo che l'autorità competente alla loro autorizzazione non disponga diversamente.

L'autorità competente alla loro autorizzazione, nel suo provvedimento è tenuta ad esplicitare le motivazioni per cui ha ritenuto l'attività in oggetto compatibile con la corretta gestione del sito in uno stato soddisfacente di conservazione.

6. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA DI PIANI, DI PROGETTI ED INTERVENTI

6.1 - Concetti generali

Per "habitat di interesse comunitario" s'intendono quegli habitat naturali o seminaturali indicati nell'allegato A del DPR n.357/97 come integrato e modificato dal DPR n. 120/03, tutelati ai sensi della Direttiva "Habitat" n.92/43/CEE, che, nel territorio dell'Unione Europea, rispondono alle condizioni indicate nella Tabella G:

Tab. G - Condizioni affinché un habitat naturale o seminaturale sia considerato d'interesse comunitario
1. Habitat che rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
2. Habitat che sono presenti su aree limitate a seguito della regressione della loro distribuzione naturale o perché la loro area naturale di distribuzione è intrinsecamente ristretta;
3. Habitat che costituiscono esempi tipici di una o più regioni biogeografiche europee.

Per "specie animali e vegetali d'interesse comunitario" s'intendono quelle specie animali e vegetali indicati nell'allegato B del DPR n. 357/97 come integrato e modificato dal DPR n. 120/03, tutelati ai sensi delle Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE e "Uccelli" n. 79/409/CEE che, nel territorio dell'Unione Europea, rispondono alle condizioni indicate nella Tabella H:

Tab. H - Condizioni affinché una specie animale o vegetale sia considerata d'interesse comunitario
1. Specie che sono in pericolo d'estinzione;
2. Specie che sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
3. Specie che sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo; tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o diffuse in modo disomogeneo su una superficie più ampia;
4. Specie che sono endemiche, vale a dire che richiedono

particolare attenzione a causa della specificità del loro habitat e/o delle potenziali incidenze del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

6.2 - Stato di conservazione

Lo stato di conservazione per un habitat naturale è l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, e che possono alterare la sua distribuzione naturale nel territorio, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche, anche a lungo termine.

Per un habitat naturale lo stato di conservazione è soddisfacente quando si verificano le condizioni indicate nella Tabella I.

Tab. I - Condizioni per l'ottenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat
1. La sua distribuzione nel territorio e le superfici interessate sono stabili o in estensione;
2. La struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono, e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3. Lo stato di conservazione delle specie tipiche di quel particolare habitat è soddisfacente.

Lo stato di conservazione per le specie animali e vegetali è l'effetto della somma dei fattori che influiscono sulle specie e che possono alterare la distribuzione e l'importanza delle loro popolazioni, anche a lungo termine.

Per una specie lo stato di conservazione è soddisfacente quando si verificano le condizioni indicate nella Tabella L.

Tab. L - Condizioni per l'ottenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie animali e vegetali
1. I dati relativi all'andamento delle popolazioni di una specie indicano che tale specie continua, e può continuare a lungo termine, ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
2. L'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino, né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
3. Esiste, e continuerà probabilmente ad esistere nel tempo, un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si

mantengano a lungo termine.

6.3 - Degradato degli habitat e perturbazioni delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario

Le azioni intraprese in un sito devono essere realizzate in modo da evitare il degrado degli habitat e le perturbazioni delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario.

Le perturbazioni ed il degrado devono essere valutati nella misura in cui provocano, o potrebbero probabilmente provocare, un cambiamento degli indicatori dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, in modo tale da incidere negativamente sul loro stato di conservazione.

Il degrado di un habitat è un deterioramento e si ha quando si verifica una delle condizioni indicate nella Tabella M.

Tab. M - Fattori di degrado di un habitat
1. Riduzione della sua superficie;
2. Alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine dell'habitat (riduzione della struttura o delle funzioni necessarie al mantenimento dell'habitat);
3. Insoddisfacente stato di conservazione delle specie tipiche dell'habitat.

La perturbazione delle specie animali e vegetali si ha quando si verifica una delle condizioni indicate nella Tabella N.

Tab. N - Fattori di perturbazione delle specie animali e vegetali
1. I dati relativi all'andamento di una specie indicano che tale specie non continua, o non potrà continuare nel lungo termine, ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene (qualsiasi evento che contribuisca, anche a lungo termine, al declino di una popolazione, è da considerarsi una perturbazione significativa);
2. L'area di ripartizione naturale della specie è in declino, o rischia di essere in declino in un futuro prevedibile (qualsiasi evento che contribuisca, anche a lungo termine, alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di specie nel sito, è da considerarsi una perturbazione significativa);
3. L'habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine rischia di scomparire (qualsiasi evento che contribuisce, anche a lungo termine, alla riduzione delle

dimensioni dell'habitat e delle specie nel sito, è da considerarsi una perturbazione significativa).
--

6.4 - Significatività dell'incidenza

La significatività dell'incidenza di un intervento sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presenti in un sito Natura 2000 va intesa come la consistenza degli effetti e degli impatti che un piano, un progetto o un intervento possono produrre sull'integrità ambientale del sito stesso.

La significatività dell'incidenza è, quindi, in stretta correlazione con la garanzia del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nel sito Natura 2000 e per i quali è stato individuato.

La significatività dell'incidenza di un intervento sugli habitat o sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario va valutata tenendo conto della struttura del sito Natura 2000 e dei suoi obiettivi di conservazione.

La significatività dell'incidenza di un intervento sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario dipende dal rapporto tra le tipologie delle opere previste e la delicatezza delle aree interessate: infatti, non sempre le opere di limitate dimensioni hanno una modesta incidenza e, viceversa, non tutti gli interventi complessi hanno sempre un'incidenza elevata.

L'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento va sempre valutata sia singolarmente sia congiuntamente ad altri piani o progetti, poiché singoli piani o progetti possono avere una certa significatività presi singolarmente, mentre valutati nel loro globalità possono evidenziare eventuali, potenziali effetti cumulativi che determinano un significativo degrado per gli habitat o una significativa perturbazione per le specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel sito.

Va detto che tale approccio ha in sé alcuni elementi di criticità così riassumibili:

- difficoltà nel definire un ambito fisico entro il quale gli effetti cumulativi di due piani o progetti si possono sommare (es. si possono registrare effetti negativi nei confronti di una specie dovuti a due progetti situati anche a notevole distanza tra

loro, ma che determinano una sommatoria di fattori negativi insostenibili per quella data specie);

- difficoltà nel conoscere l'esistenza di un dato piano, progetto intervento nel momento in cui i soggetti coinvolti appartengono a strutture ed enti diversi;
- difficoltà nel definire in modo oggettivo gli impatti potenziali di un singolo intervento nei confronti di habitat e specie;
- difficoltà nel definire le rispettive misure di mitigazione e le eventuali misure di compensazione dei due piani, progetti o interventi i cui effetti sono da considerarsi cumulativi per un unico sito.

Nonostante le difficoltà sopra richiamate è compito dell'autorità preposta alla valutazione d'incidenza cercare il più possibile di ponderare gli eventuali effetti negativi cumulativi di piani o progetti che ricadono sullo stesso sito.

La significatività dell'incidenza deve essere valutata in senso lato e cioè, sia per le attività che saranno poste in essere durante la fase di realizzazione degli interventi, sia per le attività da attuarsi durante la fase di gestione ordinaria, sia per quelle relative alle eventuali fasi di smantellamento delle opere o di ripristino dell'area oggetto dei lavori.

Infine, la significatività deve essere valutata sia per il breve sia per il lungo periodo, perciò un piano o un progetto che incida negativamente in maniera significativa nel lungo periodo è, in ogni modo, da considerare già adesso con la massima attenzione.

Al fine di valutare la significatività dell'incidenza di un piano o di un progetto su di un sito si deve verificare se la sua realizzazione, potenzialmente, può determinare le conseguenze elencate nella Tabella 0.

Tab. 0 - Criteri di valutazione della significatività dell'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento
1. L'attuazione del piano/progetto/intervento può comportare un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito
2. L'attuazione del piano/progetto/intervento può vanificare o ridurre i progressi ottenuti per il raggiungimento degli

obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito
3. L'attuazione del piano/progetto/intervento può eliminare o ridurre i fattori che contribuiscono a mantenere il sito in uno stato soddisfacente di conservazione
4. L'attuazione del piano/progetto/intervento può interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità degli habitat e delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito
5. L'attuazione del piano/progetto/intervento può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le funzioni del sito (flussi trofici, siti riproduttivi, ecc.)
6. L'attuazione del piano/progetto/intervento può modificare le dinamiche delle relazioni che determinano la funzionalità e la struttura del sito (rapporto suolo-acqua, rapporto animali-habitat, ecc.)
7. L'attuazione del piano/progetto/intervento può interferire con le dinamiche naturali degli ecosistemi naturali o seminaturali
8. L'attuazione del piano/progetto/intervento può determinare l'interruzione di reti o corridoi ecologici
9. L'attuazione del piano/progetto/intervento può determinare la riduzione della superficie degli habitat
10. L'attuazione del piano/progetto/intervento può determinare la riduzione delle popolazioni delle specie animali o vegetali
11. L'attuazione del piano/progetto/intervento può determinare la riduzione della biodiversità del sito

Altro fondamentale aspetto da tenere presente nella fase di valutazione della significatività dell'incidenza di un piano o di un progetto consiste nella verifica della sua compatibilità e congruità con quanto indicato nelle misure di conservazione o nell'eventuale piano di gestione del sito.

La significatività dell'incidenza di un piano o di un progetto su di un sito dipende anche dalle tipologie dei suoi effetti, come indicato nella Tabella P.

Tab. P - Tipologie degli effetti di un piano, di un progetto o di un intervento su di un sito
1. Effetti diretti o indiretti
2. Effetti certi o probabili
3. Effetti a breve o a lungo termine
4. Effetti dovuti alla fase di realizzazione del progetto,

alla fase d'operatività ordinaria, alla fase d'eventuale smantellamento o di ripristino dell'area;
5. Effetti singoli o cumulativi
6. Effetti reversibili (temporanei) o irreversibili (permanenti)

Per la quantificazione della significatività dell'incidenza ambientale di un piano o di un progetto possono essere utilizzati indicatori in grado di misurare gli eventuali impatti sul sito, riportati in Tabella Q.

Tab. Q - Indicatori per la valutazione della significatività dell'incidenza ambientale
1. Perdita di superfici di habitat (percentuale) (sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, sia di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario)
2. Frammentazione di habitat (temporanea o permanente) (sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, sia di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario)
3. Perturbazione di habitat e specie (temporanea o permanente; livello, tipologia e distanza del disturbo) (sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, sia di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario)
4. Riduzione della densità delle popolazioni animali e vegetali d'interesse comunitario (percentuale)
5. Livello di rarità dell'habitat o della specie animale o vegetale interessata (livello locale, regionale, nazionale, comunitario)
6. Riduzione del livello di biodiversità complessiva del sito
7. Trasformazione degli elementi naturali (acqua, aria, suolo, ecc.)
8. Modifica della struttura e perdita di funzionalità del sito

Per valutare e quantificare l'incidenza ambientale si possono utilizzare anche metodi di previsione, quali:

- calcolo diretto (es. superficie di habitat completamente o parzialmente distrutta o danneggiata);
- calcolo indiretto (es. modelli matematici per la definizione delle modalità di dispersione degli agenti inquinanti, diagrammi di flusso, sistemi logici, ecc.).

6.5 - Soluzioni alternative

Le soluzioni progettuali alternative, tra le quali va considerata anche l'opzione zero, possono essere considerate qualora rispondano ad almeno uno dei criteri indicati nella Tabella R.

Tab. R - Criteri d'impostazione di soluzioni progettuali alternative
1. Modifica dell'ubicazione delle opere (es. in altra parte del sito o al di fuori di esso)
2. Modifica del dimensionamento delle opere (es. realizzare l'opera riducendone i volumi)
3. Modifica delle tipologie costruttive adottate (es. diversi metodi costruttivi, diversi materiali, ecc.)
4. Modifica delle modalità gestionali dell'area

Le soluzioni alternative devono essere ispirate a principi di maggiore salvaguardia dell'ambiente, anche se questo comportasse soluzioni tecniche più onerose dal punto di vista economico o più complesse dal punto di vista organizzativo, purché economicamente sostenibili e valutate tenendo conto del rapporto costi/benefici e del contesto ambientale e socio-economico nel quale si inseriscono.

L'autorità competente alla valutazione di incidenza non si deve limitare all'analisi delle soluzioni alternative proposte dal soggetto proponente, ma può anche esaminare altre ipotesi progettuali elaborate internamente o esternamente alla struttura.

6.6 - Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni dove i piani, i progetti o gli interventi previsti risultano essere indispensabili nel quadro di:

- azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sicurezza, salute, ambiente);
- politiche fondamentali per la società;
- realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti a specifici obblighi di servizio pubblico.

Per giustificare un danno ad un habitat o ad una specie d'interesse comunitario non è, quindi, sufficiente il mero interesse pubblico, ma la motivazione della necessità di realizzare un intervento che possa determinare un'incidenza negativa significativa su di un sito Natura 2000 deve basarsi su un interesse pubblico d'elevato valore, tenendo conto anche degli effetti negativi nel lungo periodo.

6.7 - Misure di mitigazione

Per misure di mitigazione s'intendono quelle precauzioni o soluzioni costruttive che rendono meno impattante sull'ambiente la realizzazione di un piano, di un progetto o di un intervento, sia durante la fase di cantiere che di gestione ordinaria, e che possono essere ricondotte alle tipologie indicate nella Tabella S.

Tab. S - Tipologie delle misure di mitigazione
1. Limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie)
2. Limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali)
3. Limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto ad un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente diverso impatto ambientale)
4. Modifiche alle tipologie costruttive di un'opera (es. sostituzione d'opere di consolidamento dei versanti in calcestruzzo con opere d'ingegneria naturalistica)
5. Obbligo ad inserire ulteriori opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari, ecc.)
6. Obbligo di gestire l'area interessata secondo criteri e prescrizioni definite (es. predisporre aree per l'alimentazione o la riproduzione della fauna)
7. Obbligo di smantellamento d'opere esistenti, ma in disuso (es. eliminazione di una linea elettrica o di una seggiovia non più funzionante) o di nuove opere una volta cessato il loro utilizzo
8. Obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto

Le misure di mitigazione devono essere definite durante la fase della valutazione d'incidenza e se ne deve dimostrare la fattibilità, nonché il possibile monitoraggio.

Tra le misure di mitigazione possibili, bisognerebbe optare in prima ipotesi per quelle che evitano totalmente o che riducono il più possibile l'impatto alla fonte, dopodiché

sono da prescrivere quelle che minimizzano gli impatti sul sito.

Per le misure di mitigazione, oltre ad essere individuate, è necessario che siano rispettate le condizioni elencate nella Tabella T.

Tab. T - Condizioni per l'applicazione delle misure di mitigazione
1. che siano già previste nel progetto o che siano prescritte dall'autorità competente per la procedura di valutazione di incidenza;
2. che siano quantificate;
3. che venga garantita la loro realizzazione;
4. che sia definita la tempistica della loro realizzazione;
5. che sia previsto il loro monitoraggio e le modalità, sia tecniche che economiche, per porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso.

6.8 - Misure di compensazione

Soltanto il rilevante interesse pubblico degli interventi (sia pubblici sia privati) previsti, può giustificare il danneggiamento di habitat o specie d'interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000.

In tal caso, prima dell'approvazione di un piano, di un progetto, o di un intervento è obbligatorio prevedere idonee misure di compensazione.

Per misure compensative s'intendono quelle misure specifiche per un piano, un progetto o un intervento che mirano a controbilanciarne l'impatto negativo valutato di rilevanza significativa ed a fornire una compensazione proporzionata agli effetti negativi attesi.

Esse costituiscono lo strumento per coniugare gli interventi previsti considerati ad incidenza negativa significativa con la tutela di un habitat o di una specie d'elevato pregio naturalistico.

Le misure di compensazione devono essere definite durante la fase della valutazione d'incidenza e se ne deve dimostrare la fattibilità, nonché il possibile monitoraggio.

Di norma, le misure di compensazione devono essere attuate prima che i lavori previsti portino al degrado di un habitat o alla perturbazione di una specie, tranne che nei casi in cui si riesca a dimostrare che la loro realizzazione anche in una fase successiva non ne pregiudicherà l'efficacia e che il loro contributo al mantenimento di un soddisfacente stato di conservazione del sito della rete Natura 2000 sarà, in ogni modo, garantito.

Le misure di compensazione possono comprendere diverse tipologie, come indicato nella Tabella U.

Tab. U - Tipologie delle misure di compensazione
1. Creazione di un habitat d'interesse comunitario, sia all'interno di un sito della rete Natura 2000, sia in un sito nuovo da inserire nella rete Natura 2000, in maniera proporzionale alla perdita dovuta all'intervento (superficie pari o superiore a quella che sarà alterata dai lavori)
2. Miglioramento delle condizioni ecologiche di un habitat ricadente su parte del sito o in un altro sito, in maniera proporzionale alla perdita dovuta all'intervento (superficie pari o superiore a quella che sarà alterata dai lavori)
3. Recupero biologico di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente
4. Proposta d'istituzione di un nuovo sito nella rete Natura 2000, o ampliamento di uno già esistente, a condizione che l'habitat o la specie in oggetto sia già presente

In tutti questi casi, al fine di poter successivamente verificare la corretta gestione delle aree oggetto delle misure di compensazione e di poter monitorare la loro efficacia nel tempo ed il loro contributo alla corretta gestione del sito, è di fondamentale importanza che all'interno della procedura di valutazione d'incidenza siano espressamente indicati i criteri di gestione di tali aree.

Dovendo garantire l'integrità di un sito e mantenere il suo contributo in termini di biodiversità all'interno della rete Natura 2000, la distanza tra l'area dell'intervento ed il luogo d'attuazione delle misure di compensazione non è, quindi, un fattore determinante ai fini della valutazione d'incidenza, anche se è spesso preferibile realizzare le misure compensative il più vicino possibile all'area dei lavori.

Le misure di compensazione, oltre ad essere individuate, devono rispondere a certi requisiti minimi indicati nella Tabella V.

Tab. V - Requisiti minimi per la definizione delle misure di compensazione	
1. che siano rivolte agli habitat ed alle specie su cui pesa l'incidenza negativa	
2. che siano quantificate	
3. che siano proporzionate all'estensione degli habitat di interesse comunitario interessati dagli interventi ed alla consistenza delle popolazioni delle specie animali e vegetali coinvolte e quindi alla perdita complessiva prevista derivante dalla realizzazione del piano, del progetto o dell'intervento	
4. che siano proporzionate al valore degli habitat e delle specie interessate	
5. che siano proporzionate al tempo necessario per ripristinare le aree naturali danneggiate	
6. che venga garantita la loro realizzazione	
7. che sia definita la tempistica della loro realizzazione	
8. che siano operative già al momento dell'inizio dei lavori del piano, del progetto o dell'intervento, salvo che non si dimostri che la loro realizzazione anche in una fase successiva non pregiudicherà la loro efficacia ed il loro contributo al mantenimento di un soddisfacente stato di conservazione del sito della rete Natura 2000	
9. che sia previsto il monitoraggio delle misure e le modalità, sia tecniche che economiche, per porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso (piano di attuazione)	
10. che siano indicate le modalità di gestione delle aree interessate dalle misure di conservazione e le garanzie di mantenimento nel tempo di tali condizioni	

7. SORVEGLIANZA E SANZIONI

Ai sensi dell'art.15 del DPR n.357/97 così come modificato dal successivo DPR n.120/03, la sorveglianza in merito alla corretta gestione dei siti ed all'applicazione delle eventuali misure di mitigazione e di compensazione previste per piani, progetti, ed interventi è di competenza del Corpo Forestale dello Stato e degli altri soggetti cui è affidata per legge la vigilanza ambientale, in particolare gli Enti gestori dei siti Natura 2000 (Province ed Enti gestori delle aree naturali protette).

Di conseguenza, le autorità competenti in ordine alla valutazione d'incidenza o all'approvazione di piani, progetti ed interventi, devono fornire tutti gli elementi conoscitivi richiesti dagli organi competenti per la vigilanza ambientale.

Nel caso in cui si manifestino comportamenti contrari alla corretta gestione del sito si applicano le sanzioni previste dall'art.60 della L.R. n.6/05 *"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000"*, così come modificato dall'art.35 della L.R. n.4/07 *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*.

L'autorità che approva il piano, il progetto o l'intervento e quella competente all'effettuazione della valutazione di incidenza è tenuta alla verifica della corretta esecuzione di quanto previsto nella valutazione di incidenza, compreso il rispetto delle prescrizioni contenute nelle eventuali misure di mitigazione e di compensazione approvate.

8. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Al fine di poter informare in maniera completa il soggetto proponente del piano o del progetto o chiunque sia interessato all'esito della valutazione di incidenza (enti pubblici, associazioni, portatori di interesse, ecc.), nello svolgere il procedimento della valutazione di incidenza è sempre consigliabile l'adozione di matrici descrittive che rappresentino, per ciascuna fase, una griglia utile per poter sintetizzare in maniera standardizzata i principali dati e le informazioni, oltre che le motivazioni che hanno portato alle decisioni finali, in modo tale da poter ricostruire il percorso svolto e le conclusioni cui si è pervenuti.

In particolare, in caso di contenzioso, un Ente sovraordinato ha la facoltà di procedere alla revisione della correttezza della procedura adottata e l'autorità competente alla valutazione d'incidenza è tenuta all'esplicitazione di tutte le fasi procedurali svolte.

Il processo di revisione della valutazione d'incidenza consiste in un'analisi dell'intero iter procedurale adottato e consente, ai vari soggetti coinvolti, di poter verificare se lo studio d'incidenza e la successiva valutazione d'incidenza siano stati elaborati correttamente, sia per quanto concerne i contenuti, sia per quanto riguarda le diverse fasi procedurali, e che le conclusioni siano state le più trasparenti ed oggettive possibili.

Per addivenire alle conclusioni del processo di revisione della valutazione d'incidenza è necessario poter ricostruire l'intero iter procedurale e, a tal fine, si può utilizzare la matrice di cui alla Tabella Z.

Tab. Z - Processo di revisione della procedura di valutazione d'incidenza: pacchetto di revisione delle decisioni prese		
Criterio di revisione	Voto di revisione	Commenti
Sezione 1 - Caratteristiche del piano o del progetto		
1.1 - I fini e gli obiettivi del piano/progetto/intervento sono stati		

illustrati in maniera esaustiva		
1.2 - Gli elaborati tecnici (cartografia, disegni, fotografie, ecc.) forniti identificano in maniera chiara l'ubicazione del piano/progetto/intervento proposto		
1.3 - Le dimensioni e le tipologie dei lavori, nonché l'area occupata dal piano/progetto/intervento sono stati descritti in maniera esaustiva		
1.4 - E' stato accluso un calendario dettagliato delle varie attività connesse all'attuazione del piano/progetto/intervento (comprese le date di inizio e di fine lavori)		
1.5 - I cambiamenti di natura fisica o chimica e d'alterazione morfologica del territorio, che si potranno verificare nelle varie fasi d'attuazione del piano/progetto/intervento, sono stati illustrati in modo dettagliato		
1.6 - Le risorse necessarie per la costruzione, l'operatività e l'eventuale smantellamento delle opere previste sono state descritte in modo dettagliato		
1,7 - Eventuali fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale o il rischio d'incidenti che coinvolgano la dispersione di sostanze inquinanti sono stati descritti in modo dettagliato		
1.8 - Eventuali materiali di scarto o altri residui sono stati indicati e quantificati, comprese le modalità del loro smaltimento, con particolare riferimento a quelli che possono arrecare danno al sito		
1.9 - Gli eventuali servizi aggiuntivi richiesti ai fini dell'attuazione del piano/progetto/intervento (linee elettriche, linee telefoniche, tubature, ecc.) sono state indicate in modo chiaro, sia per quanto concerne l'ubicazione che le modalità costruttive e di gestione		

1.10 - Il progetto deve anche essere sottoposto alla procedura di VIA		
1.11 - Altro		
Sezione 1: Valutazione complessiva		
Sezione 2 - Effetti cumulativi		
2.1 - Tutti i progetti/piani/interventi che in congiunzione con quello in esame possono incidere negativamente sul sito Natura 2000 sono stati identificati e analizzati		
2.2 - Per determinare gli effetti cumulativi sono stati fissati e indicati dei confini		
2.3 - Sono stati definiti dei calendari in relazione agli effetti cumulativi identificati		
2.4 - E' stato identificato un potenziale fenomeno cumulativo		
2.5 - Altro		
Sezione 2: Valutazione complessiva		
Sezione 3 - Descrizione del sito Natura 2000		
3.1 - La descrizione del sito (uso del suolo dell'area, tipi di habitat presenti, presenza di specie animali e vegetali) risulta dettagliata		
3.2 - La descrizione degli obiettivi di conservazione del sito, compresi i valori che contribuiscono al valore del medesimo, risulta dettagliata		
3.3 - L'illustrazione delle condizioni preliminari esistenti, delle dinamiche naturali degli ecosistemi, della composizione chimico-fisica e delle principali relazioni strutturali e funzionali che contribuiscono al valore di conservazione del sito stesso è indicata in modo dettagliato		
3.4 - L'indicazione del valore del sito per la Rete Natura 2000 è dettagliata		
3.5 - Altro		
Sezione 3: Valutazione complessiva		
Sezione 4 - Pre-valutazione		
4.1 - Laddove non si preveda		

un'incidenza negativa significativa sul sito Natura 2000 è stata rilasciata una documentazione che attesti ciò, con allegate le motivazioni che ne giustificano le conclusioni e con le prescrizioni contenute nelle eventuali misure di mitigazione del piano/progetto/intervento approvate		
4.2- Altro		
Sezione 4: Valutazione complessiva		
Sezione 5 - Valutazione di incidenza appropriata		
5.1 - Gli indicatori per la significatività della valutazione d'incidenza sono stati utilizzati, quantificati, illustrati e valutati		
5.2 - Gli effetti del piano/progetto/intervento sugli obiettivi di conservazione del sito sono stati presi in considerazione		
5.3 - L'incidenza del piano/progetto/intervento sulla struttura e sulla funzionalità del sito è stata valutata		
5.4 - Eventuali perdite di habitat o la riduzione delle popolazioni di specie animali e vegetali sono state quantificate e valutate in relazione agli obiettivi di conservazione del sito		
5.5 - La valutazione d'incidenza ha analizzato tutte le fasi di realizzazione del piano/progetto/intervento, tenendo conto delle conseguenze ambientali sia a breve sia a lungo termine, in modo dettagliato		
5.6 - La congruità degli interventi previsti rispetto alle misure di conservazione ed all'eventuale piano di gestione del sito è stata verificata in modo dettagliato		
5.7 - Laddove non si preveda un'incidenza negativa significativa sul sito Natura 2000 è stata		

rilasciata una documentazione che attesti ciò, con allegate le motivazioni che ne giustificano le conclusioni e con le prescrizioni contenute nelle eventuali misure di mitigazione del piano/progetto/intervento approvate		
5.8 - Laddove sia previsto dalla normativa è stata inviata una specifica informativa sia al Ministero competente sia all'Unione Europea in merito alle decisioni prese		
5.9 - Laddove sia previsto dalla normativa è stata inviata la richiesta di parere all'Unione Europea in merito alla possibilità di autorizzare il piano/progetto/intervento		
5.10 - Altro		
Sezione 5: Valutazione complessiva		
Sezione 6 - Misure di mitigazione		
6.1 - Sono state individuate misure di mitigazione del piano/progetto/intervento		
6.2 - Le misure di mitigazione adottate sono state quantificate		
6.3 - Le misure di mitigazione devono essere fattibili e garantite nel tempo		
6.4 - E' stata definita la tempistica d'attuazione delle misure di mitigazione		
6.5 - E' previsto il monitoraggio delle misure di mitigazione e le eventuali azioni correttive		
6.6 - Le misure di mitigazione sono state notificate al soggetto proponente		
6.7 - Le misure di mitigazione adottate sono da ritenersi appropriate		
6.8 - Altro		
Sezione 6: Valutazione complessiva		
Sezione 7 - Soluzioni alternative		
7.1 - Sono state individuate soluzioni alternative al piano/progetto/intervento		
7.2 - Sono state valutate le soluzioni alternative in termini di possibili		

incidenze sul sito		
7.3 - Sono state rese esplicite le motivazioni che hanno portato ad accettare o escludere le soluzioni alternative, compresa l'opzione zero		
7.4 Altro		
Sezione 7: Valutazione complessiva		
Sezione 8 - Motivazioni del piano/progetto		
8.1 - Sono state valutate le motivazioni alla base della proposta di piano/progetto/intervento		
8.2 - Le motivazioni sono riconducibili ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico o di natura sociale o economica		
8.3 - Le motivazioni sono riconducibili alla salute umana, alla sicurezza pubblica o ad importanti benefici per l'ambiente		
8.4 - L'incidenza negativa significativa è riferita a habitat o specie animali e vegetali di tipo prioritario		
8.5 - Altro		
Sezione 8: Valutazione complessiva		
Sezione 9 - Misure di compensazione		
9.1 - Sono state individuate misure di compensazione del piano/progetto/intervento		
9.2 - Le misure di compensazione adottate sono state quantificate		
9.3 - Le misure di compensazione devono essere fattibili e garantite nel tempo		
9.4 - E' stata definita la tempistica d'attuazione delle misure di compensazione		
9.5 - Le misure di compensazione sono ubicate in luoghi idonei e il più possibile vicino all'area dei lavori		
9.6 - Le misure di compensazione sono rivolte agli habitat ed alle specie d'interesse comunitario coinvolti dal piano/progetto/intervento		
9.7 - Le misure di compensazione sono		

proporzionate agli effetti negativi previsti sul sito		
9.8 - Le misure di compensazione sono operative già al momento dell'inizio dei lavori del piano, del progetto o dell'intervento		
9.9 - Sono indicate le modalità di gestione delle aree interessate dalle misure di conservazione e le garanzie di mantenimento nel tempo di tali condizioni		
9.10 - E' previsto il monitoraggio delle misure di compensazione e le eventuali azioni correttive (piano d'attuazione)		
9.11 - Le misure di compensazione adottate sono da ritenersi appropriate		
9.12 - Le misure di compensazione sono state notificate al soggetto proponente		
9.13 - Laddove si sia valutata un'incidenza negativa significativa sul sito Natura 2000 è stata rilasciata una documentazione che attesti ciò, con allegate le motivazioni che ne giustificano le conclusioni e, nei casi in cui il piano/progetto/intervento sia stato autorizzato, con le prescrizioni contenute nelle eventuali misure di mitigazione e di compensazione del piano/progetto/intervento approvate		
9.14 - Altro		
Sezione 9: Valutazione complessiva		
GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA		
Conclusioni		
A - Le informazioni trasmesse sono complete, non vi sono state omissioni significative e le conclusioni sono da considerarsi ragionevolmente ed oggettivamente accettabili;		
B - Le informazioni trasmesse non sono complete, ma nelle circostanze del caso le conclusioni tratte sono state ragionevolmente ed oggettivamente accettabili;		
C - Le informazioni trasmesse non sono complete, ci sono state omissioni significative e si è resa necessaria un'ulteriore chiarificazione su determinati temi prima di poter trarre		

conclusioni ragionevolmente ed oggettivamente accettabili;
D - Le informazioni trasmesse sono del tutto inadeguate e le conclusioni tratte non sono accettabili.

Allegato C

INDIRIZZI PROCEDURALI PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) E DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ED IL RECEPIMENTO DELLA RETE NATURA 2000 NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE GENERALI E DI SETTORE

1. INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SITI DELLA RETE NATURA 2000

I siti della rete Natura 2000, denominati i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), sono designati dalla Regione Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna, ai fini dell'individuazione di nuovi siti, si avvale principalmente della collaborazione delle Province e degli Enti gestori delle aree naturali protette, i quali possono segnalare l'opportunità dell'istituzione di nuovi siti, supportando tali proposte con motivazioni di tipo tecnico ed informazioni di carattere scientifico.

In merito alle proposte d'istituzione di nuovi siti che intendono presentare alla Regione Emilia-Romagna, le Province e gli Enti gestori delle aree naturali protette, consultano gli Enti locali interessati e le principali Associazioni di categoria che rappresentano i soggetti portatori d'interesse e, avvalendosi di procedure partecipative ispirate al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, al fine di garantire ai cittadini direttamente interessati un'effettiva partecipazione, predispongono adeguate iniziative per dare concreta attuazione a quanto suddetto.

Dei risultati di tale consultazione gli Enti gestori dei siti né danno atto nel provvedimento di proposta d'individuazione dei nuovi siti che inoltrano alla Regione.

I provvedimenti degli enti gestori dei siti per ogni ZPS e/o SIC devono contenere in allegato:

- a) una scheda tecnica informativa, costituita dal formulario Natura 2000 debitamente compilato;

b) una rappresentazione cartografica a scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio.

Di norma, la proposta d'individuazione di nuovi siti Natura 2000 (SIC e ZPS) avviene nell'ambito e con le modalità del Programma regionale triennale per il sistema delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, secondo le procedure previste dalla specifica Direttiva regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 6/05, salvo diverse indicazioni impartite da parte della Regione Emilia-Romagna.

La Regione provvede a notificare al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare l'elenco aggiornato ed approvato delle ZPS e dei SIC regionali e pubblicizza in modo opportuno tali informazioni.

2. AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI DELLA RETE NATURA 2000

Al fine di aggiornare la Rete Natura esistente la Regione Emilia-Romagna ha la facoltà di modificare sia la banca-dati dei singoli siti, sia i loro perimetri.

Pertanto, con la medesima procedura sopra indicata per l'istituzione di nuovi siti, la Regione approva la revisione dei perimetri e delle schede tecniche informative dei siti della Rete Natura 2000 esistenti.

3. RECEPIMENTO DELLA RETE NATURA 2000 NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE GENERALI E DI SETTORE

Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.

Allegato D

INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DEL MONITORAGGIO DELLE VALUTAZIONI D'INCIDENZA EFFETTUATE

Allo scopo di controllare l'evoluzione nel tempo e nello spazio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat d'interesse comunitario, con particolare riguardo a quelli prioritari presenti nei siti della Rete Natura 2000, la Regione, anche sulla base del Decreto Ministeriale previsto dal comma 2, art. 7 del DPR n. 357/97 e ss. mm. e ii., garantisce un adeguato monitoraggio delle ZPS e dei SIC ricadenti nel proprio territorio, attraverso la collaborazione degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e degli Enti locali, previa definizione delle modalità e delle metodologie di svolgimento.

La Regione approva, altresì, il Quadro conoscitivo regionale dei siti della Rete Natura 2000, aggiornandolo periodicamente anche attraverso la collaborazione degli Enti gestori dei medesimi.

Al fine di poter monitorare nel tempo l'efficacia delle misure di mitigazione e di compensazione previste nelle valutazioni di incidenza e di poter anche consentire un'analisi dei provvedimenti presi e della corretta gestione dei siti Natura 2000, ogni autorità che approva i piani, i progetti o gli interventi soggetti a valutazione di incidenza, comprese le pre-valutazioni, è tenuto a predisporre un archivio informatizzato di tutte le valutazioni di incidenza dei piani, progetti ed interventi, approvati o no, garantendone il costante aggiornamento.

Tale sistema d'archiviazione deve contenere i dati essenziali, quali: sito Natura 2000 interessato, aree oggetto di intervento, tipologie degli interventi ammessi, habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario potenzialmente interessati dagli interventi, misure di mitigazione e di compensazione adottate, esito della valutazione di incidenza.

Gli Enti locali sono tenuti a collaborare con la Regione, al fine di fornire i dati utili per l'aggiornamento delle banche-dati e per le periodiche valutazioni sul livello di attuazione delle Direttive "Uccelli" e "Habitat" in Emilia-

Romagna, promosse dall'Unione Europea, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o dalla Regione Emilia-Romagna stessa.

Pertanto, annualmente, le autorità competenti all'approvazione di piani, progetti ed interventi sono tenuti a comunicare apposita sintesi alla Regione ed ai rispettivi Enti gestori dei siti, dei principali contenuti e degli esiti delle valutazioni d'incidenza effettuate ed archiviate come sopra indicato, in conformità ad una metodologia che sarà predisposta dalla Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere ad acquisire dati utili al monitoraggio della gestione dei siti della Rete Natura 2000.